

Eloisa Mura

**Filippo Vassalli dagli esordi romanistici  
alla cattedra civilistica genovese (1907-1918)**

*Filippo Vassalli from the Initial Studies of Roman Law  
to the Genoese Chair of Civil Law (1907-1918)*

ABSTRACT: The essay reconstructs the career of Filippo Vassalli from his degree in Roman law in Siena with Luigi Moriani in 1907 until the inaugural address with which he officially opened the chair of civil law at the University of Genoa in 1918. The study examines his first works of Roman law, centered on historicism and interpolation. It elaborates on the meeting with Vittorio Scialoja, which was decisive for Vassalli's commitment to the civil procedure field and for his evolution into a specialist in civil law and 'legislator'.

KEYWORDS: Filippo Vassalli – Roman Law – War Legislation.

SOMMARIO: 1. I primi studi con Moriani – 2. L'avvio del *cursus honorum* e la fase interpolazionistica – 3. L'incontro con Scialoja – 4. Tra Cagliari e Roma (durante la guerra) – 5. Verso il diritto civile.

### 1. *I primi studi con Moriani*

Il 3 luglio 1907 Filippo Vassalli conseguiva la laurea a Siena con il massimo dei voti e la lode discutendo con il romanista Luigi Moriani una tesi sul concetto e la natura del fisco. Già preside della Facoltà, due volte rettore, membro anziano del Consiglio, il docente toscano, giurista colto ed eclettico sebbene con poche pubblicazioni all'attivo, era allora all'apogeo della fama, come aveva dimostrato il rilievo cittadino, oltre che accademico, delle recenti celebrazioni per il trentacinquesimo anniversario del suo insegnamento<sup>1</sup>.

Molto amato dai discepoli e dotato di grande carisma, Moriani affascinò subito Vassalli, al punto che questi nel 1904, ancora studente, al termine del corso di Istituzioni di diritto romano compose il suo primo lavoro sulla materia<sup>2</sup>. Dedicato alla plebe romana nella funzione legislativa, il saggio svelava il chiaro interesse per i profili storici del diritto del giovanissimo autore che aveva evidentemente letto Vico e saccheggiava a piene mani Mommsen e Pais, oltre ad alcuni romanisti di animo storicista come Padelletti e Landucci<sup>3</sup>. Pubblicato nel 1907 e presentato ai concorsi a cui in seguito il

<sup>1</sup> Per l'occasione nel 1906 vennero dati alle stampe anche due volumi speciali degli *Studi senesi* contenenti gli *Scritti giuridici e di scienze economiche pubblicati in onore di Luigi Moriani nel XXXV anno del suo insegnamento* per i quali scrissero, fra gli altri, giuristi del calibro di Pietro Bonfante, Biagio Brugi, Vincenzo Manzini, Salvatore Riccobono, Vittorio Scialoja, Gino Segrè. Per un'ampia e dettagliata cronaca delle celebrazioni, cui parteciparono le autorità locali e il prefetto e alla quale la stampa senese dedicò ampio spazio, v. il *Ricordo delle onoranze a Luigi Moriani pel suo XXXV anno d'insegnamento il 18 marzo 1906 nella R. Università di Siena*, in "Studi senesi", XXIV (1907), pp. 76-90. Riferimenti alle sue opere, quasi tutte scritte per occasioni accademiche o a fini didattici, si leggono nella voce di F. Colao, *Moriani, Luigi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXVI, Roma 2012, pp. 795-797, alla quale si rinvia per un profilo biografico complessivo. Le tappe della carriera (incaricato di Istituzioni di diritto romano dal 1869, straordinario dal 1870, ordinario dal 1877, prima a Siena, poi dal 1880 a Pavia, quindi ancora a Siena dal 1894 fino al pensionamento avvenuto nel 1920) si ricostruiscono con precisione grazie al fascicolo personale del giurista conservato in Archivio Centrale dello Stato (d'ora in avanti ACS), *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli personali dei professori ordinari*, II versamento, 1900-1940, b. 101 bis, fasc. Moriani Luigi.

<sup>2</sup> Il carisma di Moriani è ricordato, oltre che dai suoi allievi, anche da V. Arangio-Ruiz, *Filippo Vassalli* (1957), ora in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, I, Torino 1960, p. 2.

<sup>3</sup> F. Vassalli, *La plebe romana nella funzione legislativa*, in "Studi senesi", XXIV (1907), pp. 91-136, ora in Id., *Studi giuridici*, III/1, Milano 1960, pp. 1-38 (qui il saggio è erroneamente indicato come pubblicato per la prima volta nel 1906). Il lavoro, diviso in due parti, riguardanti l'organizzazione

giurista partecipò, il lavoro avrebbe inevitabilmente rivelato un carattere cursorio e acritico e una natura compilativa che, puntualmente evidenziata dai commissari, non offuscava comunque le doti del precoce studioso al quale già in quel primissimo scritto venivano riconosciuti l'ordine e la sintesi espositiva, oltretutto il possesso delle lingue, inclusa quella tedesca<sup>4</sup>.

Lo spiccato gusto storico dimostrato da Vassalli era del tutto simpatetico con la scuola senese e con l'impostazione data dal maestro. Lontano dal purismo rigoroso dei pandettisti e dal continuo e martellante riferimento alla compilazione giustiniana quale depositaria di dogmi e principi adatti all'ordine giuridico contemporaneo, ma anche diffidente nei confronti delle esasperazioni dell'indirizzo critico, le cui sottigliezze e congetture spesso artificiali portavano a quello che definiva un vero e proprio sovvertimento delle fonti, per l'esatta ricostruzione di un istituto Moriani predicava infatti ai suoi allievi uno studio storico-esegetico che consentisse di chiarire il senso delle norme ripercorrendo le tappe della loro formazione<sup>5</sup>.

Specializzatosi per qualche tempo alla scuola di Filippo Serafini a Pavia, il giurista toscano aveva messo in pratica tale approccio allo studio fin dalla tesi di laurea del 1864, ove aveva ricostruito l'istituto della proprietà nell'esperienza giuridica romana da un punto di vista filosofico, storico e giuridico<sup>6</sup>. Applicato al saggio monografico sulla filosofia del diritto nel pensiero dei giureconsulti romani con il quale andò in cattedra nel 1877<sup>7</sup>, il metodo fu poi enunciato con chiarezza nella prolusione del 1894 ove Moriani, parlando direttamente agli studenti, spiegò che obiettivo delle sue lezioni era quello di illustrare in un sistema ordinato la costituzione delle dottrine giuridiche del *corpus iuris* risalendo alla ricerca dei modi e del processo della

---

dell'associazione plebea e l'attività funzionale della legislazione (dai primordi ai tempi di Silla), nella stesura originale reca la data del 20 settembre 1904, anno in cui fu presentato per il concorso al Seminario giuridico (sezione del diritto romano); l'anno successivo ottenne poi il diploma d'onore e il riconoscimento della dignità di stampa (*Annuario accademico dell'Università di Siena per l'anno scolastico 1905-06*, Siena 1906, p. 109). Il saggio, una volta pubblicato, fu segnalato nella "Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie", XLIII (1907), fasc. 171, p. 414.

<sup>4</sup> Quanto alle lingue, nello stato matricolare aggiornato al 1929 Vassalli dichiarava di conoscere il francese, l'inglese e il tedesco (ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo).

<sup>5</sup> Vive testimonianze del magistero di Moriani e del metodo da questi seguito nelle parole degli allievi P. Rossi, *Luigi Moriani*, in "Studi senesi", XXXVI (1921-22), pp. 135-159 e F. Vassalli, *Storia e dogma. (Ricordandosi nell'Università di Pavia il prof. Luigi Moriani, 2 giugno 1934, XII)*, in "Archivio giuridico", CXII (1934), fasc. 2, pp. 156-166, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 449-459.

<sup>6</sup> L. Moriani, *Della proprietà civile comparata tra il nuovo e l'antico diritto nei suoi elementi costitutivi*, Firenze 1866.

<sup>7</sup> Il riferimento è a L. Moriani, *La filosofia del diritto nel pensiero dei giureconsulti romani*, Firenze 1876, opera che, per ammissione dell'autore, altro non era che un saggio concorsuale scritto in fretta e nei ritagli di tempo (cfr. F. Colao, *Moriani, Luigi*, cit., p. 796).

loro formazione; lo studio storico non doveva però togliere il senso della costruzione dogmatica, ma serviva al contrario a dare a questa “un’intelligenza più elevata e completa”<sup>8</sup>. Il taglio conferito ai corsi e costantemente seguito fu poi messo in discussione da un giovane Vittorio Scialoja chiamato nel 1880 a sostituire il docente senese nel frattempo passato all’Università di Pavia. Il neoprofessore, convinto che la lettura delle fonti costituisse il presupposto di qualunque svolgimento sistematico della scienza giuridica, nel tentativo di “correggere alcuni abusi invalsi” nella misoneista Facoltà senese impose difatti lo studio diretto dei testi giustiniane, scatenando così una veemente protesta fra gli studenti, per i quali il metodo seguito dal predecessore “era molto diverso e riusciva anche più chiaro e facile”<sup>9</sup>.

In realtà Moriani, che nell’ateneo pavese tenne anche la cattedra di Esegese delle fonti di diritto romano, non trascurò mai di educare i suoi discepoli al ricorso diretto alle fonti<sup>10</sup>, e lo stesso Vassalli, che aveva dato prova di saperle leggere già nel primo scritto, confermò tale capacità nel lungo saggio sul fisco nato dalla tesi di laurea e poi dato alle stampe nel 1908 in una versione ampliata e corretta<sup>11</sup>. Dedicato ai maestri della “diletta Università di Siena” – tra le tante citazioni non mancavano quelle riguardanti le lezioni di Moriani e dell’amministrativista Giuseppe Leporini<sup>12</sup> –, il lavoro costituiva un contributo di indole storico-dogmatica alla dottrina delle persone giuridiche e a quella dello Stato come soggetto di diritto, volto a ricostruire la formazione politica e

<sup>8</sup> Inizialmente destinata agli *Studi senesi*, la prolusione non fu mai pubblicata, ma è ricordata dall’allievo Pietro Rossi che ne riporta ampi stralci nel citato ricordo del maestro (P. Rossi, *Luigi Moriani*, cit., pp. 148-156).

<sup>9</sup> Sulla vicenda che portò alla clamorosa “cacciata” di Scialoja dall’ateneo senese con voto pressoché unanime del Consiglio accademico prima di essere diplomaticamente risolta cfr. G. Cianferotti, *L’Università di Siena e la Vertenza Scialoja. Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell’Ottocento*, in “Studi senesi”, C (1988), suppl. II, pp. 725-750 (cit. testuale riprodotta nel testo a p. 738). Riferimenti all’episodio anche in M. Brutti, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino 2013, pp. 47-52.

<sup>10</sup> Così riferisce anche P. Vaccari, *Storia dell’Università di Pavia*, Pavia 1957, p. 287, per il quale Moriani educò i suoi studenti, fra cui Contardo Ferrini, “all’indagine scientifica col ricorso diretto alle fonti” seguendo “i metodi ed i risultati della scienza tedesca”. Nel 1880, anno in cui il professore senese giunse nell’ateneo lombardo, Ferrini aveva però pressoché ultimato gli studi.

<sup>11</sup> F. Vassalli, *Concetto e natura del fisco*, in “Studi senesi”, XXV (1908), pp. 67-121 e 177-231, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., III/1, pp. 39-130 (da cui si cita). Recensioni al saggio apparvero in “Archivio storico italiano”, XLIII (1909), pp. 456-457 e in “Atene e Roma. Bullettino della Società italiana per la diffusione e l’incoraggiamento degli studi classici”, XII (1909), nn. 127-128, cc. 254-255. In generale, nelle riviste di settore non risultano segnalazioni dei lavori romanistici di Vassalli, che in alcuni casi furono invece oggetto di attenzione di paleografi e filologi, come avvenne per il saggio pubblicato in veste monografica *Di talune clausole con riferimento al «dies mortis» nel legato e nella stipulazione. (Note a Gaio 2, 232 e 3, 100)*, Firenze 1910, recensito da Enrico Rostagno nella “Rivista delle biblioteche e degli archivi”, XXI (1910), nn. 6-7, p. 109.

<sup>12</sup> Si tratta dei corsi di lezioni tenuti da Moriani nel 1904-05 e da Leporini nel 1905-06 (F. Vassalli, *Concetto e natura del fisco*, cit., pp. 67 nt. 1 e 128 nt. 3).

finanziaria del fisco e la sua sistemazione giuridica nel diritto romano, intermedio e contemporaneo<sup>13</sup>. Le tre parti nelle quali lo scritto si articolava, corrispondenti alle diverse epoche prese in esame, erano però sviluppate in maniera diseguale e la sezione meglio riuscita risultava senza dubbio quella riferita al diritto intermedio, apprezzata e utilizzata anche da specialisti successivi<sup>14</sup>; lo stesso autore era del resto consapevole che, tra le tante discontinuità dalle quali fu caratterizzato l'istituto del fisco, il nodo storico era quello che si poteva cogliere nell'esperienza del diritto comune<sup>15</sup>.

Il processo di maturazione dello storicismo di Vassalli risultava a quel punto evidente, come pure l'affiorare di un abito critico e di uno stile valutativo che gli permettevano di contrapporre le proprie tesi a quelle di giuristi di nome, come Mantellini e i contemporanei Ranelletti, Ruffini, Borsi e Cammeo, senza doversi far scudo di qualche opera autorevole per avvalorarle<sup>16</sup>. Lungi dal voler investigare le esperienze precedenti mediante gli strumenti della dogmatica moderna, il giurista optava per un'interpretazione delle fonti guidata da un essenziale complesso di letture storico-filosofiche che gli consentisse di cogliere la forma giuridica della realtà nel suo concreto formarsi, di riconoscere nelle diverse raffigurazioni del fisco funzioni storicamente differenti e di rilevare contemporaneamente le discontinuità, le commistioni tra pubblico e privato e dunque i profili extragiuridici che spiegavano il diverso atteggiarsi dell'istituto nel corso del tempo<sup>17</sup>.

In particolare, per il diritto dell'età medievale Vassalli era attento a evidenziare gli intrecci tra usi barbari e frammenti del *corpus iuris*, filtrati mediante la riflessione dottrinale: la confidenza con le fonti della giurisprudenza del diritto comune – che in momenti difficili della sua vita raffigurò quali compagne consolatorie dello spirito e che, come è noto, alimentarono il fondo antico della sua biblioteca – risale proprio a questo lavoro<sup>18</sup>. Mentre si nota un'attenzione selettiva verso le correnti e i

---

<sup>13</sup> Così scriveva in apertura del saggio: “l'entità politica, finanziaria, giuridica dell'istituto stesso, come quelle che ne costituiscono gli elementi di formazione e di sistemazione, segnano i nuclei di questa trattazione” (ivi, p. 39).

<sup>14</sup> È più volte citato e segnalato nella bibliografia finale di E. Cortese, *Fisco*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 677-685.

<sup>15</sup> F. Vassalli, *Concetto e natura del fisco*, cit., p. 39.

<sup>16</sup> Ivi, pp. 109, 118 nt. 2 e 129, rispettivamente per la critica a Mantellini, a Ruffini, Borsi e Cammeo e a Ranelletti.

<sup>17</sup> Per il diritto romano cfr. ivi, p. 84.

<sup>18</sup> Si allude al notissimo saggio in cui il giurista, caduto il fascismo, si rifugiava nello storicismo della gioventù ed esprimeva scetticismo sugli ordinamenti (costituzionale ed economico) che si profilavano nell'immediato dopoguerra: F. Vassalli, *Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra* (1946), ora in Id., *Studi giuridici*, cit., III/2, pp. 559-587. Per la biblioteca cfr. S. Bulgarelli - A. Casamassima (curr.), *Catalogo del fondo Filippo Vassalli*, Firenze 2000 e ivi U. Petronio, *Filippo Vassalli e i suoi libri*, pp. XXXI-XL.

giureconsulti maggiormente significativi per l'argomento svolto (Luca da Penne, alcuni culti e gli esponenti del giusnaturalismo moderno), nel contributo compare l'ampio uso di un autore che più tardi il giurista avrebbe riconosciuto come portante persino a fini didattici: quel cardinal De Luca, pragmatico di vaglia, che, sensibile agli aspetti pubblicistici e interessato alle riforme amministrative dello Stato pontificio, veniva utilizzato per il *De regalibus* e valorizzato per la teorica della compresenza delle diverse qualità nella persona del principe<sup>19</sup>. Risaliva comunque all'*Usus modernus*, nel suo riflettere l'esperienza dell'assolutismo, l'elaborazione decisiva per la quale il riconoscimento del *fiscus* come persona presupponeva immediatamente lo Stato, con un'evidente cesura rispetto alle fonti romane, in cui invece tale riconoscimento era giunto proprio prescindendo dal soggetto autonomo *Respublica*<sup>20</sup>.

La scelta di due temi pubblicistici da parte dell'allievo di Moriani sia per il lavoro di esordio, sia per quello successivo non era casuale in una cultura in cui dominava l'idea che lo *ius publicum* costituisse il terreno privilegiato di manifestazione della storia per il premere, attraverso la lotta politica, delle esigenze di organizzazione delle istituzioni e dello Stato. Una tendenza confermata anche nel terzo brevissimo studio, pubblicato sulle pagine dello stesso volume degli *Studi senesi* che ospitava la dissertazione di laurea, nel quale Vassalli si occupò della distinzione fra beni demaniali e beni patrimoniali facendola risalire all'epoca dei Severi quando, a seguito dell'assorbimento da parte del fisco di tutti i proventi economici dello Stato, la categoria delle *res publicae*, originariamente riferita tanto alle cose *in pecunia populi* quanto a quelle *in publico usu*, si ridusse a indicare in un senso nuovo e ristretto i soli beni destinati all'uso collettivo, mentre il popolo smise di essere titolare di diritti patrimoniali<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. F. Vassalli, *Concetto e natura del fisco*, cit., spec. pp. 105 e 109-112. Nel 1944, "in tempo di vacanza di governi", Vassalli avrebbe proposto ai suoi studenti romani la lettura dell'*Instituta civile* di De Luca come "massaggio turco sulle mentalità anchilosate da oltre mezzo secolo di positivismo e nazionalismo giuridico" (F. Vassalli, *Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra*, cit., p. 576 nt. 1).

<sup>20</sup> Citando Lauterbach il giurista scriveva: "Dunque il fisco è persona, e dietro di lui si può affermare un soggetto, la Respublica, rappresentata dal suo capo. Ma questa formulazione non hanno mai data le fonti romane, le quali son giunte alla formulazione d'una personalità del fisco per non aver saputo trovare un soggetto Stato che tenesse luogo del soggetto princeps, il quale più non corrispondeva alla realtà del rapporto. Qui invece si presuppone, anzi si afferma chiaramente il soggetto Stato, ma una persona lo rappresenta nel campo dei diritti patrimoniali, il fisco; evidentemente, questa è una posizione cosciente di tecnica giuridica" (F. Vassalli, *Concetto e natura del fisco*, cit., p. 118).

<sup>21</sup> F. Vassalli, *Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales in diritto romano*, in "Studi senesi", XXV (1908), pp. 232-239, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 3-8. *Contra*, fra gli altri, P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, II/1, Milano 1966 (rist. della I ed. Roma 1926), pp. 80-83, per il quale Vassalli aveva "tracciato più che svolto" una tesi "ardita" e "dubbia" (ivi, p. 81).

## 2. *L'avvio del cursus honorum e la fase interpolazionistica*

Immediatamente dopo la laurea, Vassalli si classificò primo a un concorso governativo per la frequenza di un corso annuale di perfezionamento nell'Università di Roma da svolgersi nell'anno accademico 1907-08, per il quale era stato giudicato da una commissione presieduta da Chiovena<sup>22</sup>. Coltivando il desiderio di svolgere un periodo di formazione fuori dall'Italia, allora tappa obbligata per molti romanisti, prese poi parte a due nuove competizioni che non ebbero tuttavia il risultato sperato<sup>23</sup>.

Nel 1908 una commissione istituita presso il Ministero della Pubblica istruzione per l'attribuzione di un assegno di studio all'estero e composta da Arcoleo, Moriani, Polacco, Ranelletti e Ruffini mise difatti in luce i limiti scientifici del saggio sul fisco, dal quale pure si evinceva "la misura dell'ingegno felicissimo" del giovane studioso. Il giurista si era cimentato con un istituto poco approfondito dai romanisti dimostrando buon metodo e capacità di muoversi tra le fonti, ma non aveva utilizzato correttamente la letteratura esistente sul tema e non si era perciò "giovato con maggiore larghezza e precisione" dei lavori di Gierke e in particolare del terzo volume della sua opera sulla storia delle persone giuridiche, ragione per la quale il candidato, comunque molto promettente, veniva collocato soltanto al terzo posto della graduatoria di merito<sup>24</sup>.

Nel giugno del 1909 una nuova commissione, dove sedevano questa volta Alimena, Benini, Catellani, Fadda, Ranelletti, esaminando il medesimo lavoro ne evidenziò le "molte deficienze e inesattezze", soprattutto nella parte dove veniva studiato il fisco nel diritto moderno. Riconosceva però a Vassalli di essere dotato "di una larga e soda cultura" nonché "di acume critico e di senso giuridico esatto"; nonostante le mende presenti nei suoi scritti e sebbene giudicato "non del tutto maturo", egli dimostrava così di riuscire a contemperare i risultati dell'indagine storica con gli obiettivi principali della

---

<sup>22</sup> Gli altri membri della commissione erano Perozzi, Simoncelli, Supino, Vacchelli. Cfr. i *Dati sull'attività scientifica e didattica del prof. Filippo Vassalli per la promozione a ordinario di Istituzioni di diritto romano nella Regia Università di Cagliari (gennaio 1918)*, in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo.

<sup>23</sup> Sui romanisti che a ridosso di quegli anni compirono soggiorni di studio all'estero v. D. Mantovani, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in Id. (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, Milano 2003, pp. 141-142.

<sup>24</sup> Il riferimento era ovviamente a O. von Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, I-III, Berlin 1868-81 (l'opera completa, come è noto, consta di un ulteriore quarto volume apparso nel 1913). Nella graduatoria Vassalli si collocò dietro Carmelo Scuto ed Enrico Redenti, che fu dichiarato vincitore e si sa che trascorse un anno a Berlino. Cfr. la *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso ad un assegno di perfezionamento all'estero per la Facoltà di Giurisprudenza* (20 ottobre 1908), in "Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica", anno XXXVI, vol. I, n. 16, 22 aprile 1909, pp. 951-960 (p. 955 per Vassalli).

sistematica giuridica e meritava perciò il primo posto. Il giurista non otteneva tuttavia l'assegno per la decisione dei commissari di non limitare il giudizio ai soli titoli, ma di considerare anche una non meglio precisata attitudine e idoneità degli aspiranti al posto a svolgere studi all'estero<sup>25</sup>.

Le prime deludenti esperienze maturate nei concorsi, a contatto con ambienti diversi da quello senese, suggerirono a Vassalli una correzione di rotta sul piano scientifico e in particolare su quello del metodo: lo storicismo assorbito dal vecchio maestro lasciò così il posto a un orientamento sistematico-interpolazionistico. A leggere le opere che si susseguirono dal 1909 il cambiamento appare improvviso e marcato, come se al giurista premesse dar prova di rapidità nell'apprendere e praticare quelle direttrici messe in campo da una parte significativa della romanistica che allora, mentre ribadiva l'indirizzo sistematico – necessario per implementare l'inevitabile rinnovamento delle varie branche del diritto a cominciare dal civile –, tendeva a costringere l'approccio storico nell'angusto ambito di una continua ricerca di interpolazioni, riducendo di fatto la storia alla filologia e comprimendo l'evolversi del diritto nella contrapposizione tra 'classico' e 'giustiniano'<sup>26</sup>.

Il nuovo orientamento vassalliano si rese manifesto nel lavoro sulle obbligazioni di genere, apparso nel 1909 e dedicato a Scialoja del quale, a riprova del legame instaurato, venivano utilizzati i corsi del 1905-06 e del 1907-08, nonché una recente comunicazione a Berlino sulla storia della vendita consensuale<sup>27</sup>. Il saggio era una sorta di esibizione di metodo – candidamente ammessa nell'appendice finale<sup>28</sup> – accentuata dall'ingenuità giovanile, come l'autore avrebbe poi riconosciuto retrospettivamente nel 1916, quando rilevò autocriticamente come quello scritto altro non fosse che “un soverchio omaggio a modelli di trattazioni già a quei giorni antiquati” e si rifacesse a un'impostazione tanto insistita quanto inadeguata allo scopo

<sup>25</sup> Vassalli si era classificato primo *ex equo* con Carlo Nardi-Greco, ma i due assegni erano stati attribuiti a Carlo Buraggi e a Benvenuto Griziotti. Cfr. la *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a due assegni per viaggi d'istruzione all'estero nel giugno 1909 per la Facoltà di Giurisprudenza* (8 aprile 1909), in “Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica”, anno XXXVI, vol. I, nn. 32-33, 12-19 agosto 1909, pp. 2384-2392 (pp. 2390-2391 per Vassalli).

<sup>26</sup> Una notazione critica è già in B. Biondi, *Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto romano, negli ultimi cento anni* (1939), ora in Id., *Scritti di diritto moderno*, Milano 1967, pp. 763-764. Nell'amplissima storiografia basti citare M. Talamanca, *Un secolo di «Bullettino»*, in “Bullettino dell'Istituto di diritto romano”, XCI (1988), pp. IX-CXLVII; A. Schiavone, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in Id. (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, spec. pp. 300-301; E. Stolfi, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in I. Birocchi - M. Brutti (curr.), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, pp. 19-21.

<sup>27</sup> F. Vassalli, *Delle obbligazioni di genere in diritto romano*, in “Studi senesi”, XXVI (1909), pp. 51-116 e 137-209, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., III/1, pp. 131-252 (da cui si cita). Per le utilizzazioni dei materiali di Scialoja v. ad esempio *ivi*, pp. 137 e 159.

<sup>28</sup> Cfr. *ivi*, p. 251.

dell'indagine<sup>29</sup>. E in effetti il discorso sui possibili risvolti filosofici del tema affrontato, che evocava in fondo il complesso rapporto tra genere e specie, era soltanto tangenziale<sup>30</sup>: il giurista muoveva essenzialmente dai casi illustrati nelle fonti per ricostruire dogmaticamente l'istituto così come veniva configurato dai compilatori giustiniani, ma l'attrazione per la ricerca delle interpolazioni era talmente forte da indurlo a continue notazioni e digressioni per rimarcare la corruzione del testo, anche in contrapposizione a supposizioni e modifiche già proposte da Mommsen, Windscheid e Dernburg<sup>31</sup>.

Nel merito va sottolineato il chiarimento con cui l'autore esordiva nella trattazione: parlando del "genere dedotto in obbligazione", al centro non era posta la *res* (il suo modo d'essere o la qualità), ma il soggetto e dunque "un modo della volontà rispetto all'oggetto dell'obbligazione"; la determinazione della *res* dedotta nel rapporto atteneva dunque essenzialmente al profilo soggettivo, secondo un'impostazione tipica dei pandettisti e del tutto consona agli orientamenti di Scialoja<sup>32</sup>. Quanto allo sviluppo dell'esposizione, al di là del tipico costume dogmatico adottato anche da Vassalli di accostare giuristi medievali e moderni astraendoli dal loro contesto e prendendoli in esame esclusivamente per i frammenti analizzati di volta in volta<sup>33</sup>, l'indagine si snodava coerentemente entro un'intelaiatura che l'autore suddivideva in due parti: la prima, definita "statica", dedicata all'analisi del rapporto dell'obbligazione generica; la seconda, quella "dinamica", rivolta a studiare il rapporto nel suo divenire, cioè nel processo di trasformazione del *genus in species* detto anche "concentrazione", in tedesco, forse più pregnantemente, *Konkretisierung*<sup>34</sup>.

Forte della nuova pubblicazione, alla fine del 1909 Vassalli mise il primo vero tassello del suo *cursus honorum* ottenendo la libera docenza a Siena di fronte a una commissione che, oltre a Moriani, vedeva già ufficialmente la presenza di Scialoja<sup>35</sup>. Dal mese di novembre aveva inoltre cominciato

<sup>29</sup> Per l'autocritica v. F. Vassalli, *Miscellanea critica di diritto romano (III)*, in "Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari", VIII (1916), p. 2 nt. 2, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., III/1, p. 471 nt. 2.

<sup>30</sup> Il giurista utilizzava il recente lavoro di P. Sokolowski, *Die Philosophie im Privatrecht*, I-II, Halle 1902-07, e coglieva l'occasione per rendere omaggio al maestro Moriani di cui citava "un mirabile saggio" (L. Moriani, *La filosofia del diritto nel pensiero dei giureconsulti romani*, cit., su cui v. *supra*, § 1).

<sup>31</sup> F. Vassalli, *Delle obbligazioni di genere*, cit., pp. 163 e 203 (critica a Mommsen) e p. 237 (critica a Windscheid e a Dernburg).

<sup>32</sup> Ivi, spec. p. 151, ma la citazione è tratta da p. 158.

<sup>33</sup> Capita di vedere appaiati De Gioannis e Cujas (ivi, p. 195), Accursio e Pothier (ivi, p. 214), De Crescenzo e ancora Cujas (ivi, p. 206); e gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

<sup>34</sup> Ivi, spec. p. 188.

<sup>35</sup> Il decreto per la concessione della libera docenza è del 4 dicembre 1909; la commissione era composta da Moriani, Scialoja, Cugia, Manenti, Rossi. Cfr. i *Dati sull'attività scientifica e didattica del*

L'attività didattica in qualità di supplente di Istituzioni di diritto romano presso l'Istituto di scienze sociali di Firenze, supplenza alla quale rinunciò nel gennaio del 1910 a seguito dell'incarico nella stessa disciplina conferitogli presso la libera Università di Camerino, allora sede di passaggio per molti giovani studiosi. Auspice del mandato era stato certamente Scialoja, "patrono vigile" con "pieni poteri" della Facoltà giuridica marchigiana, dove dal 1879, da quando cioè aveva cominciato lì la sua sfolgorante carriera, era quasi superfluo nominare alcuna commissione di concorso per ricoprire le cattedre vacanti, fungendo egli da "sapiente fornitore di docenti"<sup>36</sup>.

Nell'ateneo camerte, ove insegnò anche la Storia del diritto romano, nel novembre dello stesso anno Vassalli ottenne poi il posto di professore straordinario davanti a una commissione in cui, accanto a Riccobono e a Segrè, vi era ancora una volta Scialoja. Il giudizio largamente positivo di "vigorosa personalità scientifica" e di "ingegno robusto e pur duttile e versatile", del quale il candidato aveva dato prova misurandosi con temi vasti e complessi, veniva allora un po' inficiato dal puntale nuovo rilievo di "inesattezze ed equivoci anche gravi" presenti nei lavori sottoposti a giudizio – in particolare nella "nota esegetica fine, per quanto discutibile" sulle *res fiscales* e *publicae* – che l'autorevole consenso attribuiva tuttavia all'inesperienza e riteneva non toccassero comunque i punti nodali della trattazione<sup>37</sup>.

Ambendo, come tanti giovani, al passaggio presso un ateneo governativo, nel dicembre del 1910 Vassalli tentò indi la via cagliaritano e si presentò al concorso per un posto da professore straordinario bandito nel capoluogo sardo, ottenendo un lusinghiero inserimento nella terna che gli valse la nomina a Perugia, Università anche questa libera ma comunque più prestigiosa e raggiungibile di quella camerte. Nella città umbra, dove tenne anche l'incarico di Procedura civile e di Egesi delle fonti e dove fu per la prima volta

---

*prof. Filippo Vassalli per la promozione a ordinario di Istituzioni di diritto romano nella Regia Università di Cagliari (gennaio 1918)*, in ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo.

<sup>36</sup> Così asseriva L. Malpeli, *L'esordio nella vita scientifica di Vittorio Scialoja*, in "Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, sociali e politiche", IX (1934), p. 198. Sull'insegnamento giuridico nell'Università di Camerino alle soglie del XX secolo, con molti richiami alle discipline romanistiche e al magistero di Scialoja in particolare, cfr. G. Cianferotti, *Germanesimo e Università in Italia alla fine dell'800. Il caso di Camerino*, in "Studi senesi", C (1988), pp. 327-347. Un riferimento al ruolo di Scialoja nell'avvio della carriera accademica di Vassalli è nella voce di G. Chiodi, *Filippo Vassalli*, in P. Cappellini - P. Costa - M. Fioravanti - B. Sordi (curr.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero - Appendice ottava - Il diritto*, Roma 2012, pp. 563-567, spec. p. 563.

<sup>37</sup> Gli altri due candidati erano Pietro de Francisci e Filippo Messina-Vitrano. Cfr. la *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di diritto romano nell'Università di Camerino* (7 novembre 1910), in "Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica", anno XXXVII, vol. II, n. 50, 24 novembre 1910, pp. 3458-3460 (p. 3459 per Vassalli).

commissario in un concorso accanto a Scialoja<sup>38</sup>, nell'ottobre del 1911 il giurista conseguì l'ordinariato in Istituzioni di diritto romano, passando poi nel mese successivo alla più ambita cattedra di Diritto romano<sup>39</sup>.

Nel gennaio del 1912, confortato probabilmente della presenza in commissione di Moriani in veste di presidente, Vassalli provò poi a fare il grande passo presentandosi al concorso per un posto da professore ordinario nell'Università di Messina<sup>40</sup>. La scelta era evidentemente prematura e i commissari non poterono che riconoscere il carattere compilativo dei lavori sulla plebe, sul fisco e sulle obbligazioni di genere, giudicandolo non idoneo per un posto da cattedratico in un ateneo statale, sebbene lo studio sulle clausole *dies mortis* e il più recente saggio su un frammento di indice del Digesto lasciassero intravedere un'autonomia di pensiero, un'attitudine alla costruzione dogmatica e una preparazione nel campo paleografico e filologico che non lasciavano dubbi sulla riuscita futura del candidato<sup>41</sup>.

L'agognato trasferimento in una Università statale arrivò due anni dopo, nel dicembre del 1914, con la vincita a Cagliari di un posto da professore

<sup>38</sup> Si tratta del concorso di Istituzioni di diritto romano del 1913 vinto da Biondi ("Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica", anno XL, vol. I, n. 6, 6 febbraio 1913, pp. 229-232).

<sup>39</sup> Nel concorso chiuso il 2 novembre 1910 (commissari erano Baviera, Brugi, Pacchioni, Perozzi, Riccobono) furono collocati al primo e al secondo posto della terna Biondi e Giovanni Rotondi. Così si era espressa invece la commissione che a Perugia lo aveva promosso ordinario (ne facevano parte, oltre ancora a Scialoja, Brugi, Pampaloni, Bortolucci, Scalvanti): "Il prof. Vassalli ha riconosciuta capacità didattica per averne dato prova negli insegnamenti impartiti nell'Università di Camerino e nella Università di Perugia e una lodevole produzione scientifica. Perspicua per la chiarezza di esposizione, per la felice scelta e trattazione dei temi (anche dove non giunga a risultati assolutamente nuovi), ha notevole impronta di personalità, che dà sicura prova del vivace ingegno e del buon metodo dell'autore. La varietà degli argomenti trattati attesta una soda cultura, non solo storica [...], ma anche giuridica [...]" (*Annuario della Università degli studi di Perugia per l'anno 1911-1912*, Perugia 1913, p. 38).

<sup>40</sup> B. Biondi, *L'opera e il ricordo di Filippo Vassalli*, in "Jus. Rivista di scienze giuridiche", n.s., XI (1960), fasc. 1, pp. 437-439, ricorda come negli anni trascorsi a Perugia insieme con Vassalli e Rotondi si discorresse spesso "anche di cattedre universitarie, tema preferito dai giovani, ma con la massima cordialità e distacco, pur essendo in competizione, aspirando tutti a passare dalla libera Università di Perugia alle Università governative" (ivi, p. 437).

<sup>41</sup> La commissione era composta, oltre che da Moriani, da Fadda, Segrè, Di Marzo, Baviera. Cfr. la *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra per professore ordinario di diritto romano nella R. Università di Messina* (10 gennaio 1912), in "Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica", anno XXXIX, vol. II, n. 53, 7 novembre 1912, pp. 3435-3438 (p. 3438 per il giudizio su Vassalli). Il recente saggio al quale la commissione faceva riferimento era F. Vassalli, *Frammento di un indice del Digesto*, in "Bullettino dell'Istituto di diritto romano", XXIV (1912), pp. 180-203, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., III/1, pp. 319-334, oggetto del quale era un frammento di indice del Digesto, tit. *de pactis* (D. 2.14), che il giurista riteneva fosse contemporaneo a Giustiniano e attribuiva ipoteticamente a Teofilo. Il saggio fu recensito nel periodico "La cultura. Rivista critica", XXXI (1912), n. 12, cc. 375-376 da de Francisci che, pur concordando con la datazione proposta da Vassalli, pensava tuttavia che il papiro provenisse dalla scuola di Berito e non da quella di Costantinopoli.

straordinario<sup>42</sup>. Il percorso accademico di Vassalli ricalcava dunque quello ormai usuale tra gli appartenenti a una scuola: dall'esordio in una delle Università libere si avanzava verso uno o più atenei statali non di primaria grandezza, per terminare poi in un centro di primo livello. Il giurista romano, però, non apparteneva a una vera e propria scuola. Da Moriani aveva sì assorbito gli insegnamenti di Serafini, ma il maestro senese non aveva certo la pretesa di essere un caposcuola e non sorprende dunque che il suo giovane allievo avesse presto avvertito il desiderio di stabilire contatti con Scialoja e di misurarsi con ricerche e generi distanti o almeno di natura differente rispetto alle direttrici iniziali. La *Miscellanea critica di diritto romano*, edita in tre parti (le prime due risalenti al periodo perugino, la terza a quello cagliaritano), è infatti un esercizio puntualissimo di esegesi teso a individuare gli interventi dei compilatori giustinianeî e quindi a ristabilire il testo classico<sup>43</sup>. I contenuti sono svariati così come l'occasione di ciascun lavoro: la prima miscellanea era costituita da materiali didattici del corso perugino, mentre la terza era una sorta di completamento del saggio del 1909 sulle obbligazioni di genere nel quale l'autore dal considerare il diritto giustiniano con ottica dogmatica passava all'analisi dei profili critici dell'istituto e alla ricerca delle interpolazioni dei compilatori<sup>44</sup>. La seconda miscellanea era incentrata invece sull'antitesi fra *ius* e *factum* e si ricollegava a uno studio più ampio, pubblicato nello stesso anno, sull'ignoranza di fatto e di diritto che univa dichiaratamente l'intento storico-critico a quello dogmatico<sup>45</sup>; tuttavia, poiché in quest'ottica il tema era già stato abbondantemente esplorato, l'indagine privilegiava ancora una volta l'attività di accertamento delle interpolazioni mettendo a frutto le indicazioni dei giuristi dell'età moderna (Cujas, Donello, Heineccius, Glück) e del secondo Ottocento o contemporanei (Alibrandi, Pernice e una nutrita schiera di romanisti tedeschi e italiani). Comune a tutti gli scritti era la presenza di una corposa parte critica seguita da una brevissima sintesi o conclusione

<sup>42</sup> Commissari erano Baviera, Pacchioni, Perozzi, Riccobono, Scialoja. L'insediamento a Cagliari fu reso possibile dal fatto che Biondi e Rotondi, rispettivamente primo e secondo della terna, furono chiamati l'uno a Catania e l'altro a Messina; la loro rinuncia alla prelazione su Cagliari consentì così a Vassalli, terzo ternato, di prendere servizio. Cfr. ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo. Un estratto del verbale del concorso, con rilievo dato alla scelta dei tre vincitori, si legge in "L'Università italiana. Rivista dell'istruzione superiore", XIV (1915), pp. 90-91.

<sup>43</sup> F. Vassalli, *Miscellanea critica di diritto romano (I)*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia", sr. III, III (1913), pp. 231 ss.; *Miscellanea critica di diritto romano (II)*, ivi, IV (1914), pp. 11 ss.; *Miscellanea critica di diritto romano (III)*, in "Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari", VIII (1916), pp. 1-39 e 232-247, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., III/1, rispettivamente pp. 335-381, 383-423, 471-502 (da cui si cita).

<sup>44</sup> F. Vassalli, *Miscellanea (III)*, cit., pp. 471-472.

<sup>45</sup> F. Vassalli, *Iuris et facti ignorantia*, in "Studi senesi", XXX (1914), pp. 3-55, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., III/1, pp. 425-470, spec. p. 425.

consistente nella restituzione genuina del dogma classico e di quello giustiniano.

L'ipertrofica ricerca interpolazionistica, altra faccia dell'impoverimento dello storicismo, era d'altronde una delle mode del tempo e la monotonia di cui anche Vassalli dette prova in quegli anni è forse la spia della sua voglia di sperimentarsi in un genere di indagini negletto negli esordi senesi per accreditarsi come studioso nel pieno possesso di un'armatura romanistica completa: un giurista votato al sistema – profilo imprescindibile per la scienza giuridica *tout court* –, ma anche tecnico raffinato di una disciplina specialistica, capace di utilizzare disinvoltamente la strumentazione da questa richiesta. Rispondeva a tale obiettivo la stessa prolusione cagliaritana tenuta nel gennaio del 1915<sup>46</sup>. A parlare era ancora il Vassalli in bilico tra dogma e storia, intesa di nuovo come ricerca e ristabilimento delle fonti autentiche, ma il genere letterario utilizzato imponeva questa volta uno sforzo per rendere il discorso intellegibile a una platea di studenti. Senza rinunciare a rilevare ancora gli interventi dei compilatori, egli analizzò così il tema, per la verità alquanto settoriale, della trasmissibilità ereditaria dei crediti e debiti condizionali, sottolineando il mutamento strutturale dei rapporti sociali intercorso tra l'età classica e l'età giustiniana – ovvero il passaggio storico verso un'economia fondata sui traffici e sul credito – per poi gettare un ponte tra l'evoluzione dell'istituto così tratteggiato nel diritto romano e la corrispondente normativa del codice civile vigente, del quale si coglieva la continuità con l'assetto del *corpus*, ma si auspicava anche un cambiamento verso soluzioni più dinamiche<sup>47</sup>.

In effetti l'art. 853 del codice del 1865, che stabiliva l'inefficacia della disposizione testamentaria sottoposta a condizione sospensiva qualora il beneficiario morisse prima del verificarsi della condizione, sarebbe stato più tardi cancellato dal codice del 1942, alla cui elaborazione, come è noto, Vassalli partecipò da protagonista. Allora però, al di là delle suggestioni, il professore di Istituzioni di diritto romano non faceva prove tecniche di legislazione<sup>48</sup>, e il risvolto *de iure condendo* contenuto nella prolusione serviva essenzialmente a dimostrare agli studenti i legami della materia romanistica con il diritto vigente: un discorso dunque da specialista, ma finalizzato alla pratica e anzi spinto fino ad auspicare la riforma della norma positiva. Non occorre sottolineare come anche questo rientrasse perfettamente nell'abito mentale della scuola di Scialoja.

<sup>46</sup> F. Vassalli, *L'origine della trasmissibilità ereditaria dei crediti e dei debiti condizionali*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", LVI (1915), pp. 195-211, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., I, pp. 303-318.

<sup>47</sup> Cfr. su questo punto V. Arangio-Ruiz, *Filippo Vassalli*, cit., pp. 4-5 e G. Chiodi, *Filippo Vassalli*, cit., p. 563.

<sup>48</sup> V. Arangio-Ruiz, *Filippo Vassalli*, cit., p. 5, ha sottolineato argutamente come da questo punto di vista la prolusione cagliaritana costituisse "il primo, se pur inconsapevole, contributo di Vassalli alla codificazione".

### 3. *L'incontro con Scialoja*

“Era naturale che egli venisse a Roma per abbeverarsi a quella che era, e rimane, la più pura e ricca fonte di sapere giuridico: l'insegnamento di Vittorio Scialoja”, scriveva Vincenzo Arangio-Ruiz nell'alludere al corso di perfezionamento che Vassalli frequentò nella capitale subito dopo la laurea, seguendo un *iter* ormai frequente tra i romanisti, e non solo, che in quegli anni conseguirono o trasferirono la libera docenza o almeno trascorsero un periodo di studio a Roma<sup>49</sup>.

La Facoltà giuridica della Sapienza attirava per l'autorevolezza e la fama dei suoi maestri (quasi tutti impegnati nei livelli più alti della vita politico-istituzionale e nell'avvocatura, oltre che nel magistero accademico), ma anche per il ruolo speciale che essa svolgeva come organo di raccordo tra la scienza e le istituzioni e come luogo dal quale attingere risorse per far fronte ai complessi compiti dello Stato<sup>50</sup>. Scialoja ne era il *dominus*, e lo stesso Vassalli – che, al di là del corso di perfezionamento romano, è comunemente considerato suo discepolo<sup>51</sup> – gli riconosceva la tempra del vero e proprio caposcuola, capace di attrarre, scegliere, indirizzare, distribuire nelle varie materie la “falange di allievi” che si avvicinavano a lui e che egli sosteneva “con signorile munificenza di consiglio” fino alla loro promozione<sup>52</sup>. Tutto ciò

<sup>49</sup> Ivi, p. 3. Quando Vassalli lo conobbe, Scialoja aveva già superato la metà della sua complessiva attività di insegnamento che, solo a Roma, lo avrebbe visto impegnato per quasi un cinquantennio: era già stato preside della Facoltà, senatore influentissimo dal 1904, fondatore e direttore dal 1888 del *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma; sarebbe stato più volte ministro. Qui si farà però riferimento unicamente allo Scialoja con cui Vassalli ebbe contatti nella dozzina d'anni successiva alla laurea. Per un quadro sintetico complessivo, all'interno di una letteratura sterminata sul personaggio, segnalo la voce di G. Chiodi, *Scialoja, Vittorio*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (dirr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1833-1837 e quelle di E. Stolfi, *Vittorio Scialoja, in Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 397-400 e in *Dizionario biografico degli italiani*, XCI, Roma 2018, pp. 536-541.

<sup>50</sup> Di recente ha messo in evidenza questo ruolo tra gli anni Settanta e Novanta dell'Ottocento, anche sotto il profilo dell'attrattiva che rivestiva il conseguimento a Roma della libera docenza, I. Birocchi, *L'età vivantina: tra Saffa e Rocco, giovani commercialisti crescono (Mossa e Asquini dalla formazione alla cattedra, 1909-1921)*, in Id. (cur.), *Non più satellite. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa 2019, pp. 170-171.

<sup>51</sup> Vassalli è comunemente considerato allievo di Scialoja almeno a partire dalla sua commemorazione da parte di Emilio Albertario nel 1934 (cfr. F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016, p. 210); B. Biondi, *Il contributo italiano*, cit., p. 761 lo annoverava nella scuola scialojana con l'unica annotazione che era “passato ben presto all'insegnamento del diritto civile”.

<sup>52</sup> Così scriveva Vassalli nel lungo articolo pubblicato in occasione della concessione a Scialoja della cittadinanza romana: “Dalla scuola trasse lo Scialoja falange di allievi, che sospinse e incuorò e sorresse negli studi con signorile munificenza di consiglio, di ciascuno scoprendo o promuovendo le diverse attitudini: sicché scolari suoi, pur di diversa statura, ma tutti con una favilla del suo

senza mai soffocare le inclinazioni personali di ciascuno e anzi incoraggiando le diverse specializzazioni dei tanti giovani studiosi che, spesso provenienti come Vassalli da atenei in cui non avevano ricevuto stimoli alla loro crescita scientifica, trovavano in lui un punto di riferimento. Senza alcuna rigidità metodologica Scialoja aveva d'altra parte aperto la disciplina a diversi generi di indagine e all'utilizzo di un ampio spettro di strumenti: la ricerca papirologica ed epigrafica, la storicizzazione di tipo interpolazionistico, le traduzioni, l'acribia interpretativa delle fonti romane ma anche del codice in vigore, sbocco ultimo di una tradizione che si nutriva imprescindibilmente dell'esperienza del diritto comune. Proprio per l'eterogeneità degli indirizzi presenti al suo interno, la scuola scialojana aveva caratteristiche *sui generis*, tanto che si parla più propriamente di un 'laboratorio' all'interno del quale il grande maestro svolgeva un ruolo del tutto speciale<sup>53</sup>.

Fin dai primordi della carriera accademica Scialoja si era sentito infatti investito di un compito molto più ampio di quello generalmente fatto proprio da un esponente, per quanto autorevole, di una disciplina ed era intervenuto combattivamente sul duplice piano dei modi di far ricerca e di insegnare – per lui in fondo un tutt'uno – intendendo la scienza romanistica in senso storico-attualizzante e dunque come intelaiatura di casi, soluzioni e istituti che si

---

entusiasmo pei buoni studi, si ritrovano in tanta parte delle nostre cattedre di giurisprudenza. E l'ufficio dell'insegnante proseguì con scrupolo esemplare e con rara penetrazione nelle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, che lo ebbero per quasi un cinquantennio componente o ricercato ispiratore” (F. Vassalli, *Un maestro: Vittorio Scialoja*, in “Il popolo di Roma”, 26 aprile 1933 [serie II, anno IX, n. 98], p. 3). Il giurista romano riprese poi i medesimi concetti in Id., *Insegnamento e riforme del diritto civile. Commemorazione del prof. Roberto De Ruggiero tenuta nella R. Università di Roma il 31 marzo 1936 (XIV)*, in “Archivio giuridico”, CXVI (1936), fasc. 1, p. 7, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., II, p. 465: “Scialoja assegnava i posti di combattimento – cioè a dire materie, temi o cattedre –, con sì felice giudizio, con una così sicura conoscenza di uomini, di esigenze, di ambiente, con così profondo senso di giustizia, che tutti erano felici e fieri di ricevere la consegna”. Notissimo il caso della chiamata di Simoncelli all'insegnamento della Procedura civile (niente meno che contro Mortara secondo la ricostruzione di F. Cipriani, *Le dimissioni del professor Mortara e i “germanisti” del preside Scialoja* [1990], ora in Id., *Scritti in onore dei patres*, Milano 2006, pp. 23-80) e dell'instradamento di diversi romanisti in vari insegnamenti fra i quali Chiovenda in quest'ultima materia, Longo in Diritto amministrativo, Ranelletti sempre a Diritto amministrativo, de Ruggiero a Diritto privato, Cammeo (già allievo di Mortara) a Diritto amministrativo. Il dirottamento di Vassalli a Diritto civile non era dunque isolato. Per quanto riguarda specificamente la materia romanistica, a maggior ragione Scialoja era il *dominus*, sicché gran parte degli esiti concorsuali appaiono effetto, diretto o indiretto (attraverso gli allievi), della sua posizione. Echi di tale situazione nelle testimonianze di Betti, coinvolto sia come candidato a una cattedra, sia come maestro di La Pira nel concorso perso del 1930 (durissime le sue parole contro Scialoja: cfr. C. Lanza, *Introduzione*, in G. Crifò [cur.], *Il carteggio La Pira-Betti*, Firenze 2014, pp. 11-12); riconosce l'uso del potere accademico, esercitato talvolta “con durezza” M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 10 nt. 9.

<sup>53</sup> Cfr. M. Talamanca, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in “Index. Quaderni camerti di studi romanistici”, XXIII (1995), pp. 170-171 e 174-175; M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 8 nt. 9; E. Stolfi, *Ancora su Vittorio Scialoja (ed Emilio Betti)*, in I. Piro (cur.), *Scritti per Alessandro Corbino*, VII, Tricase 2016, p. 72.

proiettavano, tutt'altro che immobili, nel presente quali materiali della civilistica e più in generale di una scienza giuridica da rinnovare. Il romanista confluiva così necessariamente nel cultore del diritto vigente, e rinnovare la scienza romanistica significava contribuire al progetto di rafforzamento del diritto nazionale. L'interprete era al centro, fulcro di un'attività di sistemazione del 'puro diritto' in continuo divenire, ove le fonti interagivano con i rapporti reali in una costante simbiosi fra realtà sociale, istituti e regole<sup>54</sup>.

Nell'ottica scialojana non si trattava però soltanto di attualizzare il diritto romano – come dimostrano le più recenti raffigurazioni storiografiche, Scialoja non fu un semplice pandettista<sup>55</sup> –, bensì più vastamente di modernizzare i materiali normativi provenienti da quella esperienza ricavandone i principi in funzione del presente, a sua volta dato dai rapporti sociali e dalla legislazione, codici compresi; ed era questo un elemento significativo che differenziava la situazione italiana da quella in cui si svolsero le elaborazioni della scuola storica in Germania<sup>56</sup>. Da qui l'insistito e notissimo richiamo a unire teoria e prassi, il parlare a tutte le discipline del diritto e la prospettazione di quel modello di giurista impegnato nel foro e nelle istituzioni che egli stesso incarnò in modo ineguagliato<sup>57</sup>. In tutto questo il grande studioso agiva secondo ideologie, del resto sempre presenti negli ambiti della cultura<sup>58</sup>. In sintesi, la concezione della tradizione come continuità organica connotava lo storicismo di Scialoja in senso conservatore; ma quel conservatorismo, anche grazie a una certa accettazione della filosofia positivista, era di marca liberale e aperto alla realtà<sup>59</sup>. L'orizzonte ordinamentale era costruito sui diritti soggettivi e prevedeva una netta scansione tra pubblico e privato, mentre l'esigenza di certezza dei rapporti era assicurata da un sistema imperniato su categorie e istituti civilistici considerati elemento di stabilità<sup>60</sup>.

Le premesse dell'incontro tra il potente maestro e il giovane romanista sono a grandi linee queste; ed è facile comprendere le ragioni per le quali

<sup>54</sup> Cfr. su questi aspetti A. Schiavone, *Un'identità perduta*, cit., spec. p. 280 e M. Talamanca, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, cit., spec. pp. 173-178.

<sup>55</sup> La sua collocazione spicca in testa a una variegata galassia di giuristi dai molteplici interessi scientifico-pratici che non può essere ricondotta all'antica e riduttiva etichetta di pandettistica: per tutti ora E. Stolfi, *Studio e insegnamento del diritto romano*, cit., pp. 7-21, spec. p. 11 nt. 41.

<sup>56</sup> E. Stolfi, *Ancora su Vittorio Scialoja*, cit., p. 6.

<sup>57</sup> Sotto questo profilo è riduttivo e addirittura fuorviante parlare di "sconfinamenti disciplinari", di "colonizzazioni accademiche" o di "invasioni" in campi diversi dalla romanistica come rileva appropriatamente E. Stolfi, *Ancora su Vittorio Scialoja*, cit., p. 87.

<sup>58</sup> Vi ha insistito E. Stolfi, *Ancora su Vittorio Scialoja*, cit., pp. 64-67 e spec. p. 87.

<sup>59</sup> M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., p. VII (ove fa rientrare le posizioni di Scialoja in un liberalismo conservatore) e pp. 54 ss. (sugli indirizzi positivistici che si sposavano con l'organicismo di ascendenza savignyana).

<sup>60</sup> Ivi, p. 2 e *passim*.

Vassalli cercò allora di ampliare la gamma delle sue indagini, sperimentandosi su temi civilistici, utilizzando le tecniche interpolazionistiche e interessandosi, sebbene marginalmente, a indagini papirologiche sulle fonti. Dal canto suo Scialoja, nel decennio che qui interessa, sollecitato anche dai tumultuosi sviluppi del vivere civile culminati nella guerra, era andato modificando alcuni caratteri della sua azione. Lo si scorge nella produzione di quegli anni a cominciare dal saggio sull'arbitrio del legislatore, il cui nucleo centrale era focalizzato sul processo attraverso il quale quest'ultimo raccoglieva le istanze che provenivano dal mondo sociale, le faceva sue e le recepiva entro un quadro normativo continuamente perturbato nella prassi<sup>61</sup>. La sua azione poteva infatti essere condizionata dalla pressione di fattori esterni – talvolta violenti, come la conquista del territorio da parte di un altro Stato, più spesso indotti per convenienza dal fenomeno imitativo (il giurista alludeva al servirsi di modelli tratti da altre esperienze giuridiche) – oppure interni (secondo i limiti concessi dalla costituzione del paese o dalla incertezza delle soluzioni da adottare). In tutti i casi la situazione era ben distante da quell'itinerario semplificato che nell'ottica savignyana prevedeva per la formazione del diritto nelle società avanzate la triade 'popolo, scienza giuridica, legislatore', secondo una visione adeguata a un ordinamento nazionale chiuso e relativamente semplice; fatto che induceva il caposcuola romano a rivedere le proprie posizioni iniziali e ad asserire che la funzione propulsiva della scuola storica si era ormai esaurita<sup>62</sup>.

Scialoja riconosceva che i margini di arbitrio erano più ampi nel campo penale, costituzionale e amministrativo, ma non esitava ad ammettere che anche nella materia privatistica patrimoniale vi fossero spazi notevoli per l'intervento del legislatore (in tema di prescrizione, ad esempio, o di eredità)<sup>63</sup>. In controluce si avverte la percezione che le spinte delle varie aggregazioni sociali e dei partiti come pure l'intensificarsi dei traffici e delle relazioni internazionali avevano inserito un cuneo nel modello ottocentesco di Stato e di società civile ponendo le condizioni per la sua trasformazione; e poiché non si era più di fronte a una società atomistica entro uno Stato nazionale circoscritto nei suoi confini, si poneva il problema di governare la situazione senza abbandonare le soluzioni a un incerto e pericoloso gioco spontaneo. Lo strumento della legislazione era potenzialmente utile, pur nei limiti generali delle condizioni storiche, per accelerare e realizzare programmi e obiettivi, e aveva a sua volta ricadute nel suscitare energie entro il tessuto sociale

<sup>61</sup> V. Scialoja, *L'arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze, pubblicati per cura dei soci Reina, Pirotta, Benini, Folgheraiter, Tieni*, Terza riunione - Padova, Settembre 1909, Roma 1910, pp. 367-377.

<sup>62</sup> Ivi, p. 368. M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 79, definisce la posizione del 1910 come "in parte diversa" rispetto alla prolusione camerte di trent'anni prima.

<sup>63</sup> V. Scialoja, *L'arbitrio del legislatore*, cit., p. 375.

(l'esempio addotto era quello dell'unificazione legislativa che a catena produceva ulteriori conseguenze)<sup>64</sup>. Di fronte ai cambiamenti in atto il grande romanista consolava il lettore rilevando che in fondo gli spazi di arbitrio del legislatore, traducendosi in espressione di volontà, agivano come correttivo del fatalismo al quale il continuismo storicista conduceva<sup>65</sup>.

I segni della coscienza di una trasformazione dei compiti della scienza giuridica si colgono anche nel coevo saggio sui giuristi del Risorgimento, epoca in cui, come Scialoja notava acutamente, il clima politico del tempo aveva portato il ceto dei giureconsulti a immedesimarsi nel corpo sociale e a farsi portavoce delle sue istanze politiche, esprimendole senza diaframmi nelle forme del nascente diritto nazionale<sup>66</sup>. Contrastando lo scarso apprezzamento di cui godevano quei giuristi, Scialoja conferiva risalto all'importante funzione storica da essi svolta, ma prospettava per il presente una situazione ben diversa in cui l'uomo di legge era in grado di recepire e rilanciare i disparati fermenti e le spinte anche contraddittorie della società civile, autonomo dunque nella riflessione ma funzionale alle istituzioni<sup>67</sup>.

Sono motivi riproposti in forma più nitida nel saggio sul diritto pratico e diritto teorico, significativamente ospitato nella rivista di punta del momento<sup>68</sup>. Il tema era un cavallo di battaglia di Scialoja, ora rivisitato e adattato a nuovi scopi sia nella parte critica (spuntava un esplicito rifiuto della teoria del diritto libero), sia nella parte costruttiva<sup>69</sup>. Come affermava il giurista, al centro della crisi del diritto stava il rapporto tra scienza e pratica,

<sup>64</sup> Ivi, p. 374.

<sup>65</sup> Ivi, p. 377.

<sup>66</sup> V. Scialoja, *Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano*, in "Rassegna contemporanea", IV (1911), n. 10, pp. 3-23. Sul notissimo saggio, occasionato dalle celebrazioni del cinquantenario dell'Unità, di recente S. Solimano, *I contributi dei civilisti all'edificazione del codice civile unitario (1848-1965)*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", n.s., IV (2013), pp. 379-392, spec. pp. 379-380, e I. Birocchi, *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, in Id. (cur.), *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, Pisa 2018, pp. 108-109.

<sup>67</sup> È quasi il ritratto di uno dei suoi allievi prediletti, Pietro Bonfante, molto vicino anche a Sraffa e al circolo della *Rivista del diritto commerciale* e, non a caso, il corifeo della scienza giuridica che negli anni della guerra sostenne la polemica con i due grandi esponenti dell'idealismo italiano, Gentile e Croce (cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Bonfante, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, p. 294): come ha riconosciuto la storiografia, dall'allievo, che Scialoja chiamò alla Sapienza nel 1917, l'antico maestro imparò a sua volta in un fecondo scambio di esperienze (per tutti v. M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., pp. 58 e 61-62). Specificamente per l'indirizzo politico di Bonfante negli anni Dieci v. V. Marotta, *«Mazziniano in politica estera e prussiano in interna». Note brevi sulle idee politiche di Pietro Bonfante*, in I. Birocchi - L. Loschiavo (curr.), *Il fascismo e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 267-288.

<sup>68</sup> V. Scialoja, *Diritto pratico e diritto teorico*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", IX (1911), pt. I, pp. 941-948, sul quale v. il recentissimo I. Birocchi, *L'età vivantina*, cit., pp. 188-189, con un suggestivo parallelo con il pensiero di Sraffa.

<sup>69</sup> V. Scialoja, *Diritto pratico e diritto teorico*, cit., pp. 947-948.

crisi da cui si poteva uscire solo ricordando che il diritto guardava all'utile comune ed era "contemporaneamente scienza ed arte"<sup>70</sup>. Ritornava così il giudizio sulla scuola savignyana, esaltata nella funzione svolta nella cultura del XIX secolo, ma ritenuta non più adeguata ai compiti del presente: lo studio storico, precisava Scialoja, andava mantenuto e incrementato, ma sempre in funzione pratica e con un occhio attento alla comparazione<sup>71</sup>.

Il brevissimo saggio-manifesto sull'alleanza culturale con la Francia del febbraio 1916 è una dimostrazione ulteriore della stretta connessione tra diritto e realtà socio-politica propria della concezione scialojana. Interventista, il giurista non rinnegava il valore della scienza giuridica tedesca<sup>72</sup>, ma proiettava la sua visione storicista in un *continuum* che da Roma si snodava nel diritto comune per poi esprimersi, nell'Ottocento, nella codificazione napoleonica, a sua volta diventata patrimonio europeo. La guerra aveva rinsaldato questa tradizione che necessitava tuttavia di un rinnovamento a partire dalla materia delle obbligazioni, ove la modernità dei traffici aveva oltrepassato gli steccati territoriali proponendo nei fatti, e attraverso il lavoro concorde della scienza giuridica, un ordinamento complessivamente comune. La proposta fu prontamente rilanciata e, assieme ad altre iniziative che nel corso del conflitto mondiale lo videro protagonista, contribuì a far nominare Scialoja ministro senza portafoglio per la propaganda di guerra nella compagine governativa guidata dal suo ex maestro del primo anno alla Sapienza, Paolo Boselli, che si costituì poco dopo nel mese di giugno. Il successivo e più esteso intervento a Parigi, non più da ministro ma ancora in piena guerra, ribadì e articolò il programma che avrebbe assunto poi le forme del progetto italo-francese delle obbligazioni del 1927, mai entrato in vigore, al quale anche Vassalli avrebbe preso parte<sup>73</sup>.

Negli anni Dieci – nella fase in cui direttamente Vassalli entrò in contatto con lui – il maestro della Sapienza avvertiva dunque l'accresciuta presenza degli aggregati sociali, la crisi del modello liberale, la valenza a sua volta

---

<sup>70</sup> Ivi, p. 942. È appena il caso di ricordare in questa sede il tema della prolusione romana di Vassalli, a riaffermare la continuità con l'insegnamento del maestro (F. Vassalli, *Arte e vita nel diritto civile*, in "Rivista di diritto civile", XXXIII [1931], pp. 109-127, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 395-414).

<sup>71</sup> V. Scialoja, *Diritto pratico e diritto teorico*, cit., p. 944 (ove l'autore parlava di un "programma esaurito") e pp. 946-947.

<sup>72</sup> Sul punto v. G. Cianferotti, *Le Università italiane e la Germania*, Bologna 2016, spec. pp. 9-38 e 111-134.

<sup>73</sup> L'intervento fu prontamente edito (V. Scialoja, *L'entente juridique entre la France et l'Italie*, in "Revue internationale de l'enseignement", LII [1918], pp. 171 ss.) e poi tradotto in italiano e ripubblicato più volte. Su tali esordi v. G. Chiodi, *«Innovare senza distruggere»: il progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti (1927)*, in G. Alpa - G. Chiodi (curr.), *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano 2007, spec. pp. 47-53 e M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., pp. 85-89.

crescente dell'azione dello Stato e della legislazione; certo non credeva più nella visione atomistica della società civile e temeva un venir meno della centralità delle categorie civilistiche, sempre più ibridate con caratteri pubblicistici<sup>74</sup>. La guerra avrebbe fatto maturare ulteriormente l'importanza della funzione dello Stato rendendo la crisi irreversibile. Scialoja pensò di governarla con la solita ricetta storico-sistematica, corroborata però ora da due importanti prescrizioni: affiancare concretamente e non solo astrattamente la scienza all'opera del legislatore e attivarsi per superare, dopo il conflitto, i nazionalismi, recuperando a un livello più vasto, tendenzialmente europeo, i valori giuridici fondanti della civiltà occidentale.

Mentre cambiava il quadro istituzionale, nel caposcuola romano andava così prevalendo la dimensione pubblica del suo operare, e sebbene il binomio inscindibile tra legislatore e scienziato, perno dell'ordinamento, rimanesse per lui un punto fermo<sup>75</sup>, nel momento in cui Vassalli lo assunse a suo 'maestro spirituale' questi, da senatore, era ormai entrato a far parte del corpo legislativo e, da guardasigilli, viveva da protagonista diretto il problema della relazione tra i poteri dello Stato e quello dell'indipendenza della magistratura che proprio nel 1909 si diede per la prima volta un'associazione autonoma<sup>76</sup>. Anche scientificamente il grande romanista aveva preso a lavorare in modo diverso e sebbene continuasse, a dispetto dei densissimi e numerosi impegni, a tenere i corsi, come al solito raccolti dai suoi studenti e pubblicati, si esprimeva ormai sempre più attraverso conferenze, brevi saggi e addirittura atti politici. Insomma, nell'uomo delle istituzioni l'attenzione per il 'puro diritto' si era aperta più decisamente alla complessità delle relazioni sociali, all'esigenza di rafforzare il ruolo del diritto nella cultura e alla ricerca degli strumenti mediante i quali incidere sulla politica. Lo stesso Vassalli, a distanza di tre anni dalla sua scomparsa, affermò che era ancora tutto da scoprire ciò che Scialoja aveva rappresentato "non solo per gli studi giuridici, ma nella formazione dell'aristocrazia spirituale di qualche decennio in Italia", prospettando così l'esigenza di leggere l'opera del maestro oltre i confini della disciplina romanistica e della scienza giuridica in senso stretto per collocarla nel mondo della cultura in generale<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Riscontri puntuali in V. Scialoja, *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, Bologna 1918, pp. 284 ss. In generale, all'inizio di quel decennio il giurista aveva affermato: "Noi dobbiamo ben renderci conto della differenza del tempo presente da quello di cinquant'anni fa relativamente al problema giuridico" (Id., *Diritto pratico e diritto teorico*, cit., p. 942).

<sup>75</sup> M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 30.

<sup>76</sup> A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna 2012, p. 102.

<sup>77</sup> F. Vassalli, *Insegnamento e riforme*, cit., p. 464.

#### 4. Tra Cagliari e Roma (durante la guerra)

Tornando a Vassalli e alla sua chiamata nell'ateneo cagliaritano, lo scenario che egli si trovò di fronte una volta raggiunta la nuova sede dovette apparirgli alquanto deludente. Gli studenti iscritti al primo anno ai quali faceva lezione erano soltanto diciassette e in quel momento il corpo accademico della Facoltà – ove pure avevano transitato giuristi di grosso calibro provenienti dalla penisola – era perlopiù composto da studiosi locali di modesta caratura per quanto ben radicati nel tessuto urbano, come Ottone Bacaredda, titolare della cattedra di Diritto commerciale e a lungo sindaco della città. Fra i docenti esterni figuravano sì nomi come quelli di Ugo Forti, Eugenio Florian e Gioele Solari, ma erano ormai tutti prossimi alla partenza per Messina, mentre Pietro Chimienti si trovava in congedo parlamentare sostituito sulla cattedra di Diritto costituzionale proprio da Vassalli, che ne tenne l'incarico per tutto il triennio di permanenza nel capoluogo isolano. Rimaneva di fatto soltanto Francesco Paolo Contuzzi, internazionalista tanto conosciuto quanto mediocre che notoriamente non mise pressoché mai piede in Facoltà<sup>78</sup>.

Per quanto riguardava specificamente le materie romanistiche, invece, la Storia era insegnata da Matteo Careddu, avvocato tempiese sconosciuto nella disciplina, mentre titolare della cattedra di Diritto romano era il preside Giuseppe Borgna, nipote *ex filio* del romanista Giovanni, docente della Facoltà per oltre un trentennio<sup>79</sup>. Autore di lavori di forte impronta pandettistica derivatagli dal primissimo magistero di Carlo Fadda – “il maggior centro di luce, vogliasi o no, rimarrà sempre il Digesto”, avrebbe affermato anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico –, Borgna non nascondeva le sue simpatie per l'interpolazionismo e per gli studi papirologici, entrambi a suo avviso indispensabili per dimostrare l'attualità e l'utilità del diritto romano anche di fronte ai tentativi di marginalizzazione della materia condotti a livello accademico<sup>80</sup>. Per alcuni aspetti metodologici è dunque probabile che vi fosse

<sup>78</sup> Gli altri docenti erano: Francesco Angioni Contini (Procedura civile e ordinamento giudiziario), Francesco Atzeri (Diritto civile), Battista Loy Isola (Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile), Emanuele Sella (Economia politica), Giovanni De Francisci (Diritto finanziario e scienza dell'amministrazione) e gli incaricati Emilio Di Mattei (Medicina legale) e Luigi Camboni (Statistica). Dati tratti dall'*Annuario della Regia Università di Cagliari, anno scolastico 1914-1915*, Cagliari 1915, pp. 137-139 e 307 (per il numero degli iscritti).

<sup>79</sup> Su Giovanni Borgna, maestro mai dimenticato di Giovanni De Gioannis, v. I. Birocchi, *Il giurista nell'officina di diritto patrio*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. I. Dai progetti cinquecenteschi all'Unità d'Italia*, sotto la direzione di I. Birocchi, Pisa 2018, pp. 280-282.

<sup>80</sup> Concetti largamente espressi in G. Borgna, *Il diritto romano nel momento attuale*, in *Annuario della R. Università degli studi di Cagliari per l'anno accademico 1911-12*, Cagliari 1912, pp. 21-39 (cit. a p. 22). Un breve profilo di Giuseppe Borgna (1860-1924), che in quegli anni aveva anche l'incarico del Diritto canonico, si legge negli “Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari”, XIV (1923-24), pt. II, pp. 148-149, dati alle stampe in onore dei suoi

un terreno d'incontro fra Vassalli e il docente cagliaritano; autore di un'opera in due volumi sulla dottrina della condizione, si potrebbe addirittura ipotizzare che quest'ultimo potesse avere in qualche modo suscitato gli interessi del giurista romano quando al suo esordio isolano pubblicò sulla rivista di Scialoja il saggio *Dies vel condicio*<sup>81</sup>. In esso Vassalli, partendo dall'assunto del ravvicinamento del "regime dei rapporti condizionali a quello dei rapporti seguiti con termine iniziale" avvenuto in epoca giustiniana, mirava a scoprire l'insieme degli interventi dei compilatori che consentivano di ristabilire la dottrina del diritto classico. Il taglio era dunque ancora fortemente interpolazionistico, al servizio di una ricostruzione dogmatica dal profilo storicizzante<sup>82</sup>.

Vassalli, che a Cagliari dal 1916 diresse anche l'Istituto di scienze economico-giuridiche, teneva normalmente tre ore di lezione settimanali dal lunedì al mercoledì<sup>83</sup>. In congedo dall'insegnamento già da alcune settimane presso la Croce Rossa, dove prestò servizio con obblighi assimilati a quelli militari, il 23 settembre 1917 fu però distaccato presso il ministro Scialoja per collaborare, insieme con Enrico Redenti, Luigi Amoroso e Costantino Bresciani Turrone, ai lavori della prima Commissione per il dopoguerra, istituita il 16 settembre con il compito di revisionare la normativa bellica e di guidare il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace<sup>84</sup>. Fortemente voluta da Scialoja che la presiedeva, la commissione avrebbe dovuto essere composta da parlamentari, funzionari pubblici e giuristi, ma non fu mai formalmente

---

venticinque anni di insegnamento.

<sup>81</sup> F. Vassalli, *"Dies vel condicio"*. *Lineamenti della dottrina romana della condizione*, in "Bullettino dell'Istituto di diritto romano", XXVII (1915), pp. 192-274, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., I, pp. 223-302 (da cui si cita). Va detto, comunque, che in tutto il saggio Vassalli non faceva mai riferimento all'opera del collega cagliaritano (G. Borgna, *Su la dottrina della condizione*, I-II, Cagliari 1887).

<sup>82</sup> F. Vassalli, *"Dies vel condicio"*, cit., p. 223. Storicizzazione debole e approssimativa, come ha chiarito M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 51; e in effetti si rimane perplessi di fronte all'uso disinvolto – teoricamente coerente con la ricerca dogmatico-interpolazionistica – di alcuni documenti altomedievali (di varia provenienza e fino al secolo X) in cui comparivano certe clausole di cui il giurista si occupava nei frammenti del Digesto (F. Vassalli, *"Dies vel condicio"*, cit., p. 281 nt. 1).

<sup>83</sup> In occasione del suo insediamento nella carica, il neodirettore dell'Istituto tenne un discorso, poi pubblicato, contenente però soltanto alcune riflessioni sui principali provvedimenti assunti per il corretto svolgimento delle attività accademiche nel periodo bellico, con qualche suggerimento ulteriore: F. Vassalli, *Notizie e osservazioni del direttore dell'Istituto*, in "Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari", VIII (1916), pp. V-XII.

<sup>84</sup> Con lettera indirizzata "al sergente della Croce Rossa prof. avv. Filippo Vassalli" il 23 settembre 1917 il Ministero della Pubblica Istruzione comunicava che in quella data il presidente della Croce Rossa aveva disposto che il giurista venisse "messo a disposizione di S.E. il Ministro Scialoja per prestare la sua opera agli studii relativi al dopo guerra". Ulteriori dati si ricavano da una lettera di Vassalli del 3 novembre 1919 indirizzata al medesimo dicastero. Tutta la documentazione è conservata in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo.

costituita per il precipitare della crisi culminata nella disfatta di Caporetto e nella caduta del governo Boselli alla fine del mese di ottobre. Il maestro romano aveva comunque dato vita a un piano di massima relativo ai lavori che la commissione avrebbe dovuto svolgere nello specifico; studi dunque preparatori che dovettero in qualche misura proseguire presso la presidenza del Consiglio dei ministri e ai quali Vassalli prese parte<sup>85</sup>. Ai primi del mese di gennaio del 1918 aveva infatti inoltrato una lettera al Ministero della Pubblica istruzione in cui chiedeva di poter fare un numero di ore di lezione inferiore a quello previsto dallo Statuto in modo da dover stare a Cagliari soltanto per brevi periodi e poter così conciliare l'impegno accademico con quello istituzionale<sup>86</sup>.

Diviso tra l'isola e la capitale, dove la famiglia si era ormai stabilita, in quel frenetico 1917 il giurista era comunque riuscito a dedicarsi anche all'attività scientifica pubblicando un saggio riguardante il recente decreto sulla derivazione delle acque pubbliche (20 novembre 1916, n. 1664), palesemente rivolto, a dispetto del titolo, all'esame dei profili attuali della materia: l'intento di occuparsi del retroterra storico della normativa risalendo al diritto romano rispondeva infatti a una "pura curiosità" dal momento che le regole previste dall'ordinamento italiano non riposavano sull'autorità del diritto antico<sup>87</sup>. Nello stesso anno diede inoltre alle stampe un lungo saggio che già dalle prime battute appariva in netta discontinuità con la precedente produzione. Accantonata la caccia alle interpolazioni, Vassalli virava decisamente verso la sistematica e abbracciava un tema processualistico quale quello della sentenza condizionale che affrontava con un occhio attento all'attualità: oltre alla parte storica (a sua volta suddivisa in diritto romano e diritto intermedio), l'indagine

---

<sup>85</sup> Così riferiva Scialoja nel discorso in Senato del 3 marzo 1918 (*Atti Parlamentari, Discussioni, Senato del Regno, Legislatura XXIV, I sessione 1913-18, Tornata del 3 marzo 1918*, Roma 1918, p. 4221, ripubblicato con il titolo *Sulle comunicazioni del Governo e sul dopo guerra*, in V. Scialoja, *Scritti e discorsi politici*, VI/1, Roma 1936, pp. 12-23). Sulla gestazione della prima Commissione per il dopoguerra v. C. Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2005, pp. 197-199.

<sup>86</sup> Così chiedeva nella lettera indirizzata al ministro della Pubblica istruzione il 4 gennaio 1918. L'11 gennaio in una missiva al rettore il Ministero comunicava che, in seguito a un accordo tra la presidenza del Consiglio dei ministri e la presidenza della Croce Rossa, Vassalli sarebbe "rimasto durante l'anno scolastico corrente a disposizione della prima per concorrere agli studi relativi al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, e ai provvedimenti pel tempo successivo alla conclusione della pace"; poiché Vassalli intendeva però continuare ad assolvere anche ai compiti di professore a Cagliari, si invitava il rettore d'intesa con la Facoltà ad agevolarlo negli orari: ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo.

<sup>87</sup> F. Vassalli, *Premesse storiche alla interpretazione della nuova legge sulle acque pubbliche*, in "Acque e trasporti. Rivista mensile di giurisprudenza, dottrina, legislazione ed economia", I (1917), n. 1, pp. 34-42 e nn. 2-3, pp. 92-101, ora in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 9-43 (cit. a p. 12). Lo scritto traeva spunto da una discussione su un Commentario in materia curato di recente da due magistrati.

constava infatti anche di una sezione rivolta all'analisi dell'ordinamento vigente<sup>88</sup>.

Il piccolo volumetto, dedicato “al caro maestro Vittorio Scialoja”, risentiva certamente del legame ormai sempre più stretto con il caposcuola romano, al quale si doveva con ogni probabilità il suggerimento di occuparsi di quella procedura verso cui in passato aveva già instradato allievi (originari o acquisiti) come Chiovenda e Redenti e lo stesso Betti che, come è noto, nel medesimo lasso di tempo era stato esortato a dare una svolta alla propria carriera mettendo da parte gli studi di pura erudizione per rivolgersi al diritto applicato<sup>89</sup>. Il lavoro fu però composto frettolosamente in vista della scadenza del periodo di straordinariato e dunque in funzione del passaggio al ruolo di professore ordinario<sup>90</sup>; il che spiega anche il mancato approfondimento del sistema complessivo entro cui la tematica affrontata si inquadrava e lo scarso utilizzo del saggio del 1915 di Chiovenda che, occupandosi della sentenza di condanna con riserva, si era mosso entro un'intelaiatura sulla quale sarebbe stato invece utile meditare<sup>91</sup>. L'autore non aveva inoltre basi di dogmatica processualistica – sottovalutava, per esempio, la distinzione tra sentenza di accertamento e costitutiva – e provava a supplirvi ricorrendo al consueto affresco storico, a sua volta però alquanto sommario e inconcludente per la

<sup>88</sup> F. Vassalli, *La sentenza condizionale. Studio sul processo civile*, Roma 1918; il volume è ripubblicato anche in Id., *Studi giuridici*, cit., I, pp. 371-470, ma qui si cita dall'edizione monografica, consultata per la presenza di qualche particolare aggiuntivo: nel frontespizio Vassalli si qualificava come “professore di diritto nell'Università di Cagliari”, senza l'usuale indicazione della disciplina professata, quasi a voler sottolineare l'appartenenza alla categoria del giurista *tout court*.

<sup>89</sup> È Betti a ricordare come in un incontro avvenuto nell'aprile del 1916 Scialoja lo avesse esortato a “esercitarsi nel procedimento logico di applicazione delle norme e dei principi giuridici ai casi concreti, unico modo per intendere la vita degli istituti nel suo reale funzionamento”: E. Betti, *Efficacia delle sentenze determinative in tema di legati d'alimenti* (1921), ora in Id., *Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Milano 1991, p. 7. La procedura era del resto tra le preoccupazioni più vive del maestro, come dimostra anche l'importante corso tenuto alla Sapienza nel 1893-94: V. Scialoja, *Procedura civile romana. Lezioni del prof. Vittorio Scialoja redatte e pubblicate dai dottori C. Mapei e E. Nannini*, Roma 1894; su questo testo e sul ruolo del maestro romano nella materia v. F. Cipriani, *Vittorio Scialoja e la procedura civile*, in “Il Foro italiano”, CXXIX (2006), pt. V, cc. 265-272 e A. Carratta, *Vittorio Scialoja e il processo civile*, in “Bullettino dell'Istituto di diritto romano”, CV (2011), pp. 103-134.

<sup>90</sup> Questo spiega perché l'edizione del 1918 sia stata preceduta da una del 1917, pubblicata probabilmente in poche copie (è infatti assai rara) da allegare per il giudizio di ordinariato.

<sup>91</sup> G. Chiovenda, *La sentenza di condanna con riserva*, Napoli 1915: il saggio, composto nell'estate del 1914 come lo stesso autore riferiva, era destinato agli *Studi giuridici in onore di Vincenzo Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento*, ma nelle more della stampa (gli *Studi* apparvero nel 1917) fu pubblicato dapprima in estratto e poi anche sulla “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, XV (1917), pt. I, pp. 617-637. Vassalli dichiarava di aver preso visione del lavoro soltanto da poco e “per la cortesia dell'autore” (F. Vassalli, *La sentenza condizionale*, cit., p. 8); il che stupisce ancor di più in quanto utilizzava anche opere pubblicate nello stesso 1917, come *L'autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi* di Ugo Rocco (ivi, p. 80 nt. 1) e l'*Enciclopedia giuridica* di Filomusi Guelfi nella VII edizione (Napoli 1917).

diversità puntualmente rilevata dei sistemi processuali esistenti. Con il solito metodo di inanellare citazioni di autori con salti di secoli, già utilizzato nelle opere di indirizzo interpolazionistico, Vassalli partiva dai casi prospettati dal *corpus iuris* e dagli interpreti medievali e moderni per giungere fino all'analisi dell'istituto all'interno della legislazione vigente. Ciò nella sua idea avrebbe dovuto consentirgli di individuare una sistematica coerente e utile per la pratica: "gli schemi dei nostri studi devono servire a qualche utilità, e precisamente a rappresentare meglio le cose, non a pure esercitazioni", scriveva dando ulteriore prova di aver ben compreso e assimilato il magistero scialojano<sup>92</sup>. Il risultato finale lasciava tuttavia a desiderare.

Come era prevedibile, il libro fu subito benevolmente recensito da Redenti, amico di Vassalli e allievo a sua volta della scuola romana di Simoncelli e Chiovenda, il quale non rinunciò tuttavia a evidenziare alcune vulnerabilità presenti nel lavoro del collega, giudicato comunque nel complesso valido<sup>93</sup>. Dura e a tratti irridente fu invece la lunga riflessione di Carnelutti, a cui pure non dispiaceva il *modus operandi* di Vassalli così simile al suo 'metodo clinico'. Il geniale studioso udinese, a sua volta originariamente improvvisatosi nella disciplina processualciviltistica, a differenza del giurista romano si era infatti immediatamente munito di quei capisaldi dogmatici della materia che Vassalli dimostrava di non possedere e, mentalità eminentemente pratica, non tollerava le cavalcate attraverso i secoli che questi compiva alla ricerca di casi privi di legami con la realtà attuale<sup>94</sup>. La stroncatura giungeva però soltanto nel 1920, quando Vassalli si trovava ormai in una posizione forte come titolare della cattedra civilistica genovese.

### 5. Verso il diritto civile

Il 14 aprile 1918, dopo che nel mese di gennaio la Facoltà giuridica cagliaritana aveva già dato parere favorevole, una commissione presieduta dal maestro Scialoja e della quale facevano parte anche Brugi, Riccobono e

---

<sup>92</sup> F. Vassalli, *La sentenza condizionale*, cit., p. 81.

<sup>93</sup> La recensione di Redenti apparve nella "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XVI (1918), pt. I, pp. 236-238.

<sup>94</sup> F. Carnelutti, *La sentenza condizionale*, in "Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia", XII (1920), nn. 3-4, pp. 247-267. Così il giurista udinese concludeva la lunga recensione: "Ma resta che il motivo del raggruppamento, intorno al quale il V. ha profuso la sua garbata dottrina, non è tanto logico-giuridico, quanto storico; il giurista, sedotto dalla passione dello storico, ha voluto far rivivere nel diritto moderno una mediocre concezione della giurisprudenza dell'età di mezzo. Il che dimostra come qualche volta le costruzioni, non dirò fantastiche, ma arrischiate, si improvvisano per mancanza di ricerca storica, come osservava Redenti; e qualche volta invece... per eccesso della medesima!" (ivi, p. 267). Nella storiografia recente qualche riferimento al volumetto di Vassalli è in M. Nardoza, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Novecento*, Torino 2007, p. 99.

Baviera con voto unanime promosse Vassalli ordinario di Istituzioni di diritto romano. Al giurista venne allora riconosciuto l'impegno nel perfezionamento della cultura tecnica e del metodo di ricerca nel campo romanistico, ma anche il merito di aver allargato i propri studi a settori diversi quali la procedura e il diritto civile, dimostrando finezza di analisi giuridica e attitudine all'elaborazione dogmatica e sistematica degli istituti<sup>95</sup>. Il giudizio preludeva al trasferimento del giurista romano sulla cattedra civilistica genovese che si sarebbe concretizzato di lì a breve; intanto, però, con decreto del 21 marzo 1918 (e per le nomine dei commissari con decreto del successivo 30 giugno) era stata istituita una nuova commissione per gli studi relativi al dopoguerra che, suddivisa in due sottocommissioni, una giuridica e una economica, rispettivamente presiedute da Scialoja e da Edoardo Pontano, constava di ben seicento componenti ripartiti in ulteriori sezioni: Vassalli era fra questi<sup>96</sup>.

Affrontare le questioni relative alla ricostruzione post-bellica, problema sul quale Scialoja aveva insistito fin dal 1916, era ormai un fatto ineludibile. Il conflitto lasciava infatti un'eredità di leggi farraginose, contraddittorie e parziali e occorreva un paziente e approfondito studio per selezionarle e individuare quali lasciare in vigore rendendole però organiche al sistema; vi erano inoltre interi settori della vita civile che, anche indipendentemente dalla guerra, erano regolati da una legislazione ormai lontana dalla realtà fattuale e sui quali era pertanto necessario intervenire. Su questi aspetti, illustrando in un volumetto che prese forma tra il maggio e il giugno di quell'anno i compiti attribuiti alla nuova commissione, si era pragmaticamente soffermato lo stesso maestro della Sapienza che, chiamato a indicare in accordo con Orlando i giuristi che dovevano far parte del nuovo consesso, operò la scelta guidata dalla sua vastissima conoscenza del mondo accademico: nella seconda sezione, dedicata a quello che era probabilmente il problema principale del momento –

---

<sup>95</sup> Gli atti della commissione si trovano in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo.

<sup>96</sup> Sulla nascita della commissione v. C. Latini, *Governare l'emergenza*, cit., pp. 199-208 e di recente L. Moscati, *La legislazione di guerra e il contributo della civilistica italiana*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", n.s., VII (2016), pp. 349-367; per il quadro in cui maturarono i decreti istitutivi cfr. inoltre F. Bonini, *Amministrazione e Parlamento, 1915-18*, in M. Meriggi (cur.), *Parlamenti di guerra (1914-1945). Il caso italiano e il contesto europeo*, Napoli 2017, pp. 143-144. Diverse nomine di commissari, anche per sostituire i membri rinunciatari, furono comunque successive; le riunioni si tennero perciò dalla fine dell'estate del 1918 e dunque solo poco prima della fine guerra (v. F. Cipriani, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia [1866-1936]*, Milano 1991, spec. pp. 191-200). I ritardi nell'insediamento delle sezioni erano un segno che il preveggente disegno di Scialoja era destinato a scolorirsi, perché facevano venir meno la causa stessa per cui la commissione era nata: "i provvedimenti del cosiddetto dopo guerra sono di tale natura che per la massima parte debbono essere, non solo studiati e preveduti, ma deliberati, ma compiuti prima della stipulazione della pace, e purtroppo vi sono provvedimenti che per la nostra trascuranza non si potranno più prendere" (*Atti Parlamentari, Discussioni, Senato del Regno, Legislatura XXIV, I sessione 1913-18, Tornata del 3 marzo 1918*, Roma 1918, p. 4219).

la revisione della legislazione emanata durante la guerra in forza dei poteri straordinari –, insieme con Vassalli figuravano così anche i nomi di Carnelutti, Cogliolo, Codacci Pisanelli, Segrè e Franchi<sup>97</sup>.

Unire la carriera accademica all'impegno nelle istituzioni era una tendenza della scienza giuridica italiana che il conflitto mondiale aveva contribuito a rafforzare e a tradurre in pratica, portando alla luce il ruolo di grande impatto nella vita pubblica svolto dall'Università e dagli uomini di studio<sup>98</sup>; era in particolare nelle corde di Scialoja ed era anche in quelle di Vassalli che cominciava così ufficialmente ad affiancare la carriera di 'legislatore' a quella scientifica, ormai chiaramente rivolta al diritto civile. Il 25 aprile 1918 il giurista romano aveva infatti scritto al preside della Facoltà giuridica genovese, Vittorio Wautrain Cavagnari, annunciandogli la sua aspirazione a ricoprire la cattedra di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile di quell'ateneo<sup>99</sup>. La richiesta era stata accolta con voto unanime dal Consiglio di Facoltà del successivo 14 maggio; Vassalli, colpito dall'influenza spagnola, avrebbe però potuto inaugurare il corso soltanto a novembre inoltrato<sup>100</sup>.

La chiamata a Genova sulla cattedra privatistica rispondeva all'aspirazione personale a trasferirsi in un ateneo prestigioso nutrita dal giurista romano che, certamente d'intesa con Scialoja, aveva lavorato per precostituirne i requisiti. L'argomento scelto per inaugurare il corso rendeva manifesta la sua precisa volontà di porre in stretto legame l'impegno accademico e l'attività pratica; non a caso la prolusione fu poi ospitata sulle pagine della *Rivista del diritto*

<sup>97</sup> Vedi i nomi dei membri assegnati alle 12 sezioni della sottocommissione diretta da Scialoja in C. Latini, *Governare l'emergenza*, cit., pp. 203-205 nt. 140.

<sup>98</sup> Concetti che ritornano spesso nel volume di G.P. Brizzi - E. Signori (curr.), *Minerva armata. Le Università e la grande guerra*, Bologna 2017, e ivi specialmente E. Signori, *Perché la guerra? Voci e argomenti della comunità accademica italiana 1914-1918*, pp. 19-20 e S. Salustri, «La nostra guerra». *I docenti universitari e la propaganda per la mobilitazione durante il primo conflitto mondiale*, pp. 106-107.

<sup>99</sup> Così Vassalli aveva assicurato al preside: “[...] io riguardevo la mia chiamata in codesta Università come la piena realizzazione d'ogni mia più alta aspirazione di studioso, e altresì quale sistemazione dal mio punto di vista familiare che mi consentirà – com'è mio vivo piacere – di fissare in Genova la mia residenza” (ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori universitari*, III serie, b. 473, fasc. Vassalli Filippo).

<sup>100</sup> Vassalli fu trasferito nell'ateneo genovese con decreto dell'11 agosto 1918 registrato presso la Corte dei conti il 23 dello stesso mese. Insieme con il preside avevano votato a favore della sua richiesta Cogliolo, Manara, Bensa, Rossello, Fedozzi, Lattes, Arias, Moresco. Il trasferimento era stato proposto dalla Facoltà ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore con la seguente motivazione: “La Facoltà, compiacendosi che la continuata intelligente ed originale attività del Vassalli dimostri non soltanto il suo amore agli studi romanistici, ma si estrinsechi in una larga visione dell'indagine scientifica, in virtù della quale egli ha saputo estendere la sua operosità al diritto civile ed alla procedura; rilevando che il rigoroso metodo scientifico per cui il Vassalli suole sempre riallacciare ai principî fondamentali del diritto gli istituti che sono oggetto dei suoi studi, come anche la sua esposizione limpida, piana, felice lo designano assai opportunamente all'insegnamento delle istituzioni civili”: *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica*, anno XLV, vol. II, n. 43, 24 ottobre 1918, p. 1105.

*commerciale*<sup>101</sup>. In perfetta corrispondenza con i compiti assegnatigli in seno alla Commissione per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, Vassalli dedicò la sua lezione introduttiva all'analisi degli effetti che "l'immane cataclisma della conflagrazione mondiale" aveva avuto sul piano giuridico, con particolare riferimento all'ambito civilistico<sup>102</sup>. La riflessione non era certo isolata. Lo sconvolgimento della vita individuale e delle relazioni sociali e, in campo giuridico, i pieni poteri trasmessi al governo, l'annichilimento degli equilibri tra gli organi dello Stato, l'amministrativizzazione della legislazione ormai affidata all'esecutivo (migliaia di decreti-legge, persino per provvedimenti individuali, come più volte denunciò Scialoja)<sup>103</sup>, la crescita ipertrofica dell'apparato dello Stato, tutto ciò che la guerra aveva insomma portato con sé necessitava di essere studiato e in qualche modo incanalato nei suoi esiti<sup>104</sup>. Chiamato a fronteggiare le discontinuità presenti nel corso di un evento così traumatico che aveva modificato profondamente antichi istituti e trasformato gli assetti ordinamentali, il diritto continuava a essere pensato come elemento stabilizzante; non è un caso se l'eccezionale varietà di energie spese in quel frangente dalla scienza giuridica non si rivolse ad analisi classiche di stampo giusnaturalistico come quella sul *bellum iustum*, bensì a profili pratici: un 'sociale' parcellizzato in mille rivoli (assistenza, previdenza, lavoro e impresa, condizione giuridica delle persone) affiorava e richiedeva soluzioni nuove e non occasionali<sup>105</sup>.

<sup>101</sup> F. Vassalli, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XVII (1919), pt. I, pp. 1-22, ora in *Studi giuridici*, cit., II, pp. 337-363 (da cui si cita).

<sup>102</sup> Ivi, p. 337. Sull'impatto della guerra sul piano giuridico, efficacemente P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2009 (rist.), pp. 229-232; al giurista fiorentino spetta anche il merito di aver messo in evidenza l'importanza della prolusione vassalliana: P. Grossi, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)* (1997), ora in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano 2008, spec. pp. 423-428.

<sup>103</sup> È quanto rilevava con forza nel discorso al Senato del 3 marzo 1918 quando parlava di decreti legge che "come grandine" cadevano "tempestosamente sulla testa dei sudditi" (*Atti Parlamentari, Discussioni, Senato del Regno, Legislatura XXIV, I sessione 1913-18, Tornata del 3 marzo 1918*, Roma 1918, p. 4225).

<sup>104</sup> G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna 1996, pp. 269-277. Riconosce che "la guerra aveva prodotto una trasformazione nella compagine economica e sociale che le tradizionali strutture statali non riuscivano più a rappresentare" G. Procacci, *Lo stato di eccezione*, in G. Procacci - N. Labanca - F. Goddi (curr.), *La guerra e lo Stato 1914-1918*, Milano 2018, pp. 125-163, cit. a p. 157 (saggio che presta notevole attenzione ai profili giuridici della guerra sulle elaborazioni del pensiero, sulle strutture istituzionali e sui provvedimenti adottati).

<sup>105</sup> Fra le numerose voci di giuristi che si levarono allora: D. Anzilotti, *La nostra guerra contro l'impero austro-ungarico e il trattato della triplice alleanza*, Roma 1915; F. Ferrara, *Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XIII (1915), pt. I, pp. 25-47 e Id., *Diritto di guerra e diritto di pace*, ivi, XVI (1918), pt. I, pp. 682-714; C. Vivante, *La difesa nazionale delle società per azioni*, Roma 1916 (si trattava di uno dei grandi temi del dibattito giuridico e politico legato alla guerra); P. Cogliolo, *La legislazione di guerra nel diritto civile e*

In questo quadro prendeva corpo il discorso di Vassalli, che invitava a non considerare la legislazione bellica come un complesso dagli effetti contingenti ed eccezionali, ma a riguardarla con “atteggiamento storico” e dunque attento alle trasformazioni che essa aveva determinato sul piano giuridico e sociale<sup>106</sup>. Soltanto in questo modo era possibile, a suo avviso, leggere in filigrana la crisi – “forse la più grande” – che l’intero sistema civilistico e le sue categorie consolidate stavano attraversando a seguito dell’intervento sempre più incisivo e strutturale dello Stato nei campi tradizionalmente riservati alla volontà dei privati e specificamente nella sfera economica. Non tutto era però necessitato e la china “*étatiste*” non appariva ineluttabile<sup>107</sup>.

L’analisi era molto simile a quella svolta pochi mesi prima da Scialoja nel libro che aveva accompagnato la costituzione della Commissione per il dopoguerra<sup>108</sup>. A differenza del testo del maestro, che offriva una panoramica generale dei problemi in tutti i settori d’intervento, quella di Vassalli era però una riflessione più profonda e mirata perché rivolta soltanto all’ambito privatistico. Le trasformazioni introdotte nei tradizionali rapporti un tempo affidati alle cure dei privati avevano fatto emergere nuove e pressanti esigenze di tutela che avevano dato vita a una legislazione minuta e disordinata, ma tanto pervasiva da riuscire a modificare la linea di confine tra diritto privato e diritto pubblico. Quest’ultimo era il vero nodo di fondo<sup>109</sup>. Vassalli riconosceva che le frontiere tra i due ambiti erano storiche, e da romanista soggiungeva che il *corpus* giustiniano non aveva fornito criteri di demarcazione soddisfacenti per orientarsi nella mutevolezza della dicotomia<sup>110</sup>. Era stata perciò l’esperienza del diritto comune, poi travasata nei codici ottocenteschi, a forgiare i termini della distinzione e a delimitare le due sfere proponendo quel modello per il quale “diritto privato è quello che disciplina materie d’interesse privato, non solo; ma tali in cui l’interesse privato è lasciato nella sua concreta realizzazione alla cura degli stessi privati”<sup>111</sup>. La crisi riguardava nello specifico tale archetipo, ma investiva

---

*commerciale con una parte speciale sopra la colpa, i danni, la forza maggiore. Raccolta di tutti i decreti-legge in rapporto al diritto privato*, Torino 1917 (seconda edizione molto ampliata rispetto alla prima del 1916; il giurista genovese fu autore di diversi altri saggi legati alla guerra, in particolare sulla condizione della donna e sugli appalti); V. Manzini, *La legislazione penale di guerra*, Torino 1918.

<sup>106</sup> F. Vassalli, *Della legislazione di guerra*, cit., p. 339. Lo storicismo di Vassalli, mai dismesso nel periodo dominato dalle ricerche interpolazionistiche, emerge nettamente nella prolusione.

<sup>107</sup> Ivi, p. 341.

<sup>108</sup> V. Scialoja, *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, cit.

<sup>109</sup> F. Vassalli, *Della legislazione di guerra*, cit., pp. 346 ss.

<sup>110</sup> Il giurista non resisteva alla tentazione di indossare ancora l’abito dell’interpolazionista e sottolineava come il famoso passo ulpiano fosse radicalmente inficiato dall’intervento dei compilatori (ivi, p. 347 nt. 2).

<sup>111</sup> Ivi, p. 348. Sul dibattito sorto intorno alla dicotomia fra privato e pubblico nella civilistica di

anche l'intera civilistica, costretta a rifarsi forzatamente al legislatore per accertare i confini tra privato e pubblico: ciò che per secoli era stato affidato alla libertà dei privati e all'elaborazione della scienza giuridica diveniva ora affare di diritto positivo<sup>112</sup>.

Vassalli teneva alto l'orizzonte della prolusione ed esponeva fatti che, esaminati con la strumentazione del giurista, portavano alla raffigurazione scientifica di una crisi di fronte alla quale due erano gli sbocchi possibili: la spinta statualista o il ritorno alla centralità del privato nell'ambito dei rapporti intersoggettivi<sup>113</sup>. Nel prospettare in modo apparentemente neutro le due ipotesi, Vassalli non rinunciava a manifestare la propria preferenza per la seconda soluzione, auspicando il ripristino del primato dei privati; e in proposito accennava al programma wilsoniano quale prospettiva che avrebbe potuto attenuare le funzioni degli Stati<sup>114</sup>. La speranza che ciò avvenisse era però mitigata dal senso di incertezza e di inquietudine suscitato da un quadro politico popolato da aggregati sociali in lotta tra loro per contendersi i poteri dello Stato<sup>115</sup>. Di fronte a tale scenario, la risposta difensiva del giurista romano, disposto ad accettare più del maestro dosi di positivismo fondate sul progresso, fu forse quell'inclinazione all'indagine tecnica che sembra affiorare negli scritti di poco successivi<sup>116</sup>.

---

quegli anni v. G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, pp. 255-256; una panoramica storica che in conclusione tocca anche il periodo qui considerato in B. Sordi, *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XLV (2016), spec. pp. 208-209. Molte suggestioni, con riferimento specialmente al pensiero di Widar Cesarini Sforza, in I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano 2007, pp. 371-378.

<sup>112</sup> Su questo il giurista insisteva in più punti: F. Vassalli, *Della legislazione di guerra*, cit., pp. 346 ("tutto dipende dalla valutazione che ne fa il legislatore in un dato momento") e 349.

<sup>113</sup> Fiero della sua appartenenza a una scienza, Vassalli bollava come volgare e non scientifico parlare di "transizione" (ivi, p. 340). Non si può non collegare la sua analisi alla crisi che in quegli anni investiva contemporaneamente la romanistica e la civilistica. Per tutti cfr. G. Santucci, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in I. Biocchi - M. Brutti (curr.), *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit., pp. 63-102.

<sup>114</sup> F. Vassalli, *Della legislazione di guerra*, cit., p. 362.

<sup>115</sup> "Ma chi figgendo l'occhio sull'incerto domani avverta inquieto l'avvento di organizzazioni che si contenderanno il potere strappato allo Stato dell'oggi, in quel rifiorire di gruppi in cui il diritto non sussisterà che per i partecipi dei gruppi stessi, come già in età sepolte nei domini dello storico, potrà anche riconoscere in parte l'eredità dell'opera legislativa di questi anni, ne' quali con la confisca d'ogni libertà individuale s'è rōsa la base di quel nostro costume politico e giuridico che ormai quasi pareva identificarsi con la natura dell'uomo" (ivi, p. 363).

<sup>116</sup> Si allude in particolare alla relazione stesa dal giurista in margine ai lavori della sezione della sottocommissione di cui faceva parte dal 1918 e presentata il 1° aprile 1919: F. Vassalli, *Sul termine di durata in vigore dei decreti emanati in forza della legge 2 maggio 1915 n. 671*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XVII (1919), pt. I, pp. 477-495 (il saggio era accompagnato da una nota critica di Segrè: ivi, pp. 496-498), ora in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 223-250. Sulle ambiguità del discorso vassalliano del 1918 e sul delinarsi di una prima distanza

Ma questo è il dopo rispetto al Vassalli romanista che abbiamo seguito nel suo farsi civilista<sup>117</sup>.

---

dalle posizioni di Scialoja negli anni immediatamente successivi v. C. Salvi, *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia*, cit., p. 253.

<sup>117</sup> Per ricostruire il pensiero generale del Vassalli successivo, fra le pubblicazioni più recenti, oltre alla voce di G. Chiodi, *Filippo Vassalli*, cit., v. G.B. Ferri, *Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine a taluni progetti del libro delle obbligazioni*, Padova 1990; P. Grossi, *Il disagio di un 'legislatore'*, cit., pp. 415-444; G. Benedetti - G.B. Ferri - A. Punzi, *La missione del giureconsulto Filippo Vassalli*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", sr. V, LXXXII (2005), n. 4, pp. 593-636; M. Stella Richter jr., *Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla Facoltà giuridica romana*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", CVIII (2010), pt. I, pp. 693-728; I. Stolzi, *La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la privatizzazione novecentesca*, in *Turis quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli 2010, pp. 373-394; M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, cit., pp. 181-190; I. Birocchi, *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in M. Cavina (cur.), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014, pp. 259-272; E. Mura, *Vassalli, Filippo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, in via di pubblicazione.